

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: per S. L., in ordine a tutti i reati a lui ascritti, condanna alla pena di anni dodici mesi sei di reclusione ed € 11.500,00 di multa; per P. A., in ordine a tutti i reati a lui ascritti, ad eccezione dell'episodio del 7 luglio 2015, condanna alla pena di anni otto mesi sei di reclusione ed € 7.500,00 di multa; per L. A., in ordine a tutti i reati a lui ascritti, ad eccezione degli episodi del 3 luglio 2015 e del 7 luglio 2015, condanna alla pena di anni nove di reclusione ed € 8.000,00 di multa; per C. F., in ordine a tutti i reati a lui ascritti, ad eccezione degli episodi del 3 luglio 2015 e del 7 luglio 2015, concessa l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. equivalente alle contestate aggravanti, condanna alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 di multa; per C. R., in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C) e D) dell'imputazione, condanna alla pena di anni otto di reclusione ed € 9.500,00 di multa, mentre in ordine al capo E) dell'imputazione, per il quale deve escludersi la continuazione, condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 3.000,00 di multa.

Parte Civile N. L.: condanna degli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in complessivi € 300.000,00; in subordine, condanna degli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, e riconoscimento di una provvisionale da liquidarsi in complessivi € 100.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio, come da separata nota.

Parte Civile L. M. C.: condanna degli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in complessivi € 300.000,00; in subordine, condanna degli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, e riconoscimento di una provvisionale da liquidarsi in complessivi € 100.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio, come da separata nota.

Parte Civile SOS Italia Libera Onlus: condanna degli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in complessivi € 10.000,00, e riconoscimento di una provvisionale da liquidarsi in complessivi € 5.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio, come da separata nota.

Difesa S. L., C. R. e P. A.: per S. L., limitatamente ai capi A), B) e D) dell'imputazione, assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 comma I c.p.p.; limitatamente al capo C) dell'imputazione, assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 comma II c.p.p.; in subordine, previa

riqualificazione dei reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p. ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinqüies* c.p., applicazione del minimo della pena; per C. R., limitatamente ai capi A), B) e D) dell'imputazione, assoluzione perché il fatto non sussiste; limitatamente al capo C) dell'imputazione, assoluzione per non aver commesso il fatto; limitatamente agli episodi del 16 settembre 2015 e 7 ottobre 2015 di cui al capo E) dell'imputazione, previa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73 comma V d.p.r. 309/90 e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicazione del minimo della pena; limitatamente agli episodi del 3, 7 e 30 settembre 2015, nonché del 26 ottobre 2015 di cui al capo E) dell'imputazione, assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, previa riqualificazione dei reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p., e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinqüies* c.p., applicazione del minimo della pena; per P. A., in ordine a tutti i reati a lui ascritti, assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, limitatamente all'episodio del 3 luglio 2015, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., applicazione del minimo della pena.

Difesa L. A.: in principalità, assoluzione ex art. 530 comma I c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione ex art. 530 comma II c.p.p. perché il fatto non sussiste; in ulteriore subordine, riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e applicazione del minimo della pena.

Difesa C. F.: assoluzione per tutti i reati a lui ascritti ex art. 530 comma II c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo.

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 7 giugno 2016, S. L., C. R., P. A., L. A. e C. F. venivano chiamati a rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 11 *quinquies*, 61 comma I n. 2), 81 cpv., 629 comma II, 644 commi I, II, III, IV e V, 582, 585 commi I e II n. 2), 605 del Codice Penale e la sola C. R. anche del delitto di cui agli artt. 73 comma I lett. a) e 80 lett. g) del d.p.r. 309/90.

All'udienza del 13 ottobre 2016, dichiarata l'assenza di L. A., le parti formulavano le rispettive richieste di prova, sia orali che documentali, accolte integralmente dal Tribunale in quanto pertinenti e rilevanti.

Il P.M., in particolare, produceva la sentenza irrevocabile di patteggiamento emessa dal Gip di Como il 7 giugno 2016 nei confronti di M. M., S. M. e S.C., accusati unitamente a C. R. del reato di cui agli artt. 73 comma I lett. a) e 80 lett. g) del d.p.r. 309/90; con il consenso di tutte le parti, inoltre, veniva acquisito il verbale di s.i.t. rese da P. P.; il Tribunale, infine, conferiva al perito P. R. l'incarico di trascrivere alcune conversazioni telefoniche e ambientali, selezionate dall'accusa e dalle difese fra quelle intercettate nel corso delle indagini preliminari.

In ossequio alle richieste del P.M, delle parti civili e dei difensori degli imputati, la successiva udienza veniva fissata oltre la scadenza del termine assegnato per il deposito dell'elaborato peritale; il collegio, pertanto, visto l'art. 304 comma II c.p.p., disponeva la sospensione per 90 giorni dei termini di custodia cautelare.

In data 2 febbraio 2017 si procedeva innanzitutto all'escussione di N. L., che veniva sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., in quanto indagato in un procedimento collegato per i reati di rapina, ricettazione e possesso illecito di armi, come si evinceva dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio emesso nei suoi confronti dalla D.D.A. di Milano, nonché dal verbale di identificazione del 28 settembre 2016, entrambi prodotti dal difensore della predetta parte civile.

All'esito, l'istruttoria proseguiva con l'audizione dei testi N. R., F. F., P. G., B. M., M. N., B. M. R. A., R. M. e N. G..

Il P.M., nel corso del dibattimento, produceva il referto medico del 6 luglio 2015 concernente lo stato di salute di N. L., documentazione clinica riguardante B. M., il verbale di individuazione fotografica sottoscritto da N. L. il 24 luglio 2015, tre album fotografici formati dai Carabinieri di Cantù ed esibiti ai testi, l'originale dell'agenda sequestrata a R. C. in data 7 luglio 2015.

All'udienza del 23 febbraio 2017 venivano escussi i testi P. N., L. M. C., C. F., G. F., C. S., L. M., S. S. e C. A..

Al termine, C. R. si sottoponeva ad esame nel contraddittorio delle parti.

Il P.M., nel corso dell'istruttoria, produceva il verbale di individuazione fotografica sottoscritto da L. M. C. il 24 luglio 2015, l'anagrafica aziendale della sua ditta individuale, i tabulati telefonici estrapolati dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari, un CD contenente l'estratto del conto corrente intestato a L. M. C., alcune immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza presente nella sala colloqui del carcere di Como, un telegramma inviato dallo studio N. in data 27 ottobre 2000, all'attenzione di L. A., il contratto di locazione stipulato fra P. N. e L. M. C. il 28 ottobre 2013, avente ad oggetto un immobile sito a Cermenate da adibire a ristorante, gli atti relativi alla successiva procedura di rilascio del predetto immobile attivata dalla parte locatrice, il contratto di locazione stipulato fra P. N. e M. H. il 20 maggio 2015, avente ad oggetto un appartamento nel Comune di Cermenate e il contratto di acquisto di beni aziendali sottoscritto da L. M. C. il 1° ottobre 2013.

La difesa S., a sua volta, produceva la lettera di licenziamento di C. R. sottoscritta da L. M. C. il 6 luglio 2015, il verbale di sequestro di due cartucce calibro 357 rinvenute il 14 settembre 2015 in Cermenate, via Montesordo n. 37 e il verbale di s.i.t. rese da D. G..

Veniva infine revocata l'assenza di L. A., presente personalmente in aula.

In data 2 marzo 2017 S. L. si sottoponeva ad esame; al termine, C. R. rendeva spontanee dichiarazioni.

Venivano inoltre acquisiti, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., i verbali degli interrogatori resi in fase d'indagini da P. A. e L. A..

Il P.M., da parte sua, produceva altresì il verbale della perquisizione eseguita dalla Polizia Penitenziaria di Como il 4 novembre 2015 sulla persona di C. R., il verbale del sequestro probatorio eseguito sempre dalla Polizia Penitenziaria di Como il 4 novembre 2015, avente ad oggetto sostanza stupefacente, la relazione tossicologica redatta dal Dott. F. M., avente ad oggetto alcuni campioni del predetto reperto e un estratto della cartella clinica relativa alle prestazioni sanitarie eseguite sulla persona di N. L..

Il difensore di S. L., infine, produceva alcune fotografie dell'abitazione del proprio assistito.

All'udienza del 23 marzo 2017, preliminarmente, il difensore di N. L. produceva l'intera cartella clinica del proprio assistito.

Il difensore di L. M. C., a sua volta, produceva diversi documenti concernenti l'attività commerciale svolta dalla propria assistita, e in particolare la ricevuta della raccomandata di licenziamento inviata alla dipendente C. R., oltre ad un referto ospedaliero del 5 febbraio 2017.

Si procedeva quindi all'audizione del teste della difesa P. R..

Il P.M., nel corso della deposizione di quest'ultima, chiedeva di produrre la sentenza irrevocabile di patteggiamento emessa dal Gip di Como il 13 dicembre 2016, con la quale era stata condannata per favoreggiamento della prostituzione, nonché il verbale di sommarie informazioni dalla medesima rese davanti ai CC di Cantù il 7 luglio 2015, in forza dell'art. 500 comma IV c.p.p.

Il Tribunale, sentite le parti, ammetteva la produzione della predetta sentenza ai sensi dell'art. 236 comma II c.p.p., ma rigettava la richiesta ex art. 500 comma IV c.p.p., non ravvisandone i presupposti: la testimone, invero, non risultava essere stata minacciata dagli imputati affinché si astenesse dal deporre o affermasse il falso, ma risultava essere stata ammonita dalla parte civile N., affinché non si astenesse dal deporre e anzi dicesse tutta la verità su ciò che sapeva, obiettivo, tuttavia, non completamente raggiunto, come si avrà modo di approfondire in seguito.

L'istruttoria proseguiva con le dichiarazioni spontanee di S. L. e con l'audizione dei testi S. C., R. A., L. M. e S. M..

Al termine, S. L. e C. R. chiedevano nuovamente di poter rendere dichiarazioni spontanee.

Nel corso dell'udienza, la difesa S. produceva il contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto da L. M. C. il 19 novembre 2014, il verbale del c.d.a. della CCI del 20 ottobre 2014, la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva di C. R. e P. R. presentata da L. M. il 7 novembre 2015, vari documenti della CG e, previo consenso delle parti, i verbali di s.i.t. rese da R. V. e P. M..

La difesa L., infine, produceva alcune fotografie estratte dal profilo *Facebook* di S. L..

In data 29 marzo 2017 si procedeva all'escussione del residuo teste della difesa D. L.. Al termine, L. A. rendeva dichiarazioni spontanee.

La difesa S., nel corso dell'istruttoria, produceva diversi documenti concernenti il rapporto lavorativo intercorso fra la CG e N. L., tutti esibiti dal teste D., gli esiti delle indagini patrimoniali svolte sul conto degli imputati S., C. e L., le visure camerali della ditta "L. M. C." e della PS di P. A. C., il casellario giudiziale di N. L. aggiornato al 1° giugno 2016, gli atti della procedura esecutiva attivata dal creditore Big Fish di M. R. nei confronti della ditta individuale L. M. C. e due fotografie aventi ad oggetto l'abitazione del proprio assistito; con il consenso delle parti, inoltre, venivano acquisiti la denuncia sporta da N. L. e L. M. C. la notte del 7 luglio 2015, le dichiarazioni integrative

rese da L. M. C. nella giornata del 7 luglio 2015, il verbale di s.i.t. rese da N. L. l'8 luglio 2015, il verbale di s.i.t. rese da N. L. il 23 luglio 2015 e il verbale di s.i.t. rese da L. M. C. il 24 luglio 2015.

La difesa di C. F., a sua volta, produceva dichiarazioni manoscritte provenienti dal proprio assistito. La difesa della parte civile L. M. C., infine, produceva un elenco della documentazione contabile e amministrativa a sua disposizione, concernente la ditta individuale della propria assistita e due *mails* inviate dall'avv. C. il 23 e il 28 marzo 2017.

In data 3 aprile 2017, come richiesto dal Tribunale, il P.M. depositava in cancelleria tutti gli atti relativi al sequestro preventivo eseguito sui beni nella disponibilità degli imputati S., C. e L., non ancora formalmente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

In data 7 aprile 2017, analogamente, il difensore di S. L. produceva documenti inerenti il fallimento della ditta di L. M. C..

All'udienza del 20 aprile 2017, preliminarmente, l'accusa procedeva alla correzione dell'errore materiale contenuto nel capo A) dell'imputazione, sostituendo "Vertemate con Minoprio", luogo del commesso reato, con "Cermenate".

Il P.M., i difensori delle parti civili e il difensore di S. L., C. R. e P. A. illustravano quindi le rispettive richieste conclusive. La difesa S., al termine, produceva note d'udienza.

In data 27 aprile 2017, esaurita la discussione, C. R., P. A. e S. L. rendevano dichiarazioni spontanee. Veniva infine data lettura del dispositivo della presente sentenza.

Introduzione.

La vicenda che ha dato origine al presente procedimento è scaturita dal rapporto intercorso fra N. L., gestore di un ristorante nel Comune di Cermenate e S. L., suo abituale cliente.

Il N., nell'autunno del 2014, per tamponare una contingente crisi di liquidità, chiedeva al S. un prestito di 40.000,00 euro.

L'imputato accettava di erogare la somma richiesta, a patto, però, che gli venisse riconosciuto un interesse pari al 10% del capitale su base mensile, vale a dire un tasso del 120% in ragione d'anno.

N. L. aderiva alle esose condizioni poste dal S., salvo accorgersi ben presto di non riuscire a farvi fronte, per via della ormai irreversibile decozione della sua impresa.

Allarmato per l'imminente fallimento del debitore, circostanza di cui veniva a conoscenza solo per caso, S. L. si attivava per recuperare il proprio credito, attuando una strategia su due fronti: da una parte, in particolare, si imponeva come nuovo gestore del ristorante, per evitare che l'attività cessasse

immediatamente, e venisse così meno la principale fonte a cui attingere per ricavare denaro liquido; dall'altra, per far sì che trovasse altrove le risorse necessarie ad estinguere il finanziamento usurario, sottoponeva N. L. e la sua compagna ad una serie continua di violenze e intimidazioni, che culminavano in un episodio di vera e propria tortura, a cui partecipavano anche i coimputati.

Le persone offese, sconvolte e terrorizzate per l'accaduto, non avendo altri mezzi per assecondare le pretese del S., offrivano in pagamento la loro utilitaria, oltre ad alcune polizze assicurative.

S. L., all'atto dello scambio dei documenti necessari per formalizzare il trapasso del veicolo, veniva infine arrestato dai Carabinieri di Cantù, preventivamente allertati da N. L., che il giorno precedente, dopo essere giunto in ospedale per farsi medicare le ferite procurategli, si era deciso a sporgere denuncia.

I fatti testé riepilogati sono stati puntualmente narrati dalle persone offese sia in fase predibattimentale che nel contraddittorio delle parti, ed hanno trovato pieno riscontro sia nei numerosi documenti acquisiti, sia nelle altre prove orali assunte, come si avrà modo a breve di evidenziare, analizzando compiutamente lo sviluppo cronologico degli accadimenti, le loro esatte modalità di verifica e i ruoli in concreto assunti dai singoli protagonisti della vicenda.

I pregressi rapporti tra gli imputati e le persone offese.

N. L. conosceva per la prima volta C. R. nell'anno 2011, quando lavorava come cuoco presso il ristorante "Osteria del capolinea" di Novate Milanese, dal momento che i genitori dell'imputata gestivano un negozio di alimentari che riforniva abitualmente il suddetto locale.

Solo successivamente il N. faceva la conoscenza anche di S. L., marito di R. C., che dopo avere terminato un lungo periodo di detenzione per spaccio di stupefacenti, iniziava a frequentare la predetta osteria insieme alla moglie.

Nell'anno 2012 N. L. lasciava il precedente impiego, andando a cucinare per il "Conte Ghiotto" di Novate Milanese, di proprietà di N. G., mentre nel 2013 veniva assunto dall'"Enjoy" di Senago.

Il S., che apprezzava molto le doti culinarie del N., decideva di seguirlo in tutte le sue esperienze lavorative, frequentando abitualmente i predetti ristoranti, insieme alla sua compagna di amici.

Solo nell'estate del 2013 il N. decideva di mettersi finalmente in proprio, rilevando un ristorante nel Comune di Cermenate, in via Montesordo n. 37, iniziativa imprenditoriale che vedeva la luce grazie all'aiuto della sua compagna L. M. C. (cfr. deposizione P. N.).

Quest'ultima, invero, pur svolgendo l'attività di commessa in una profumeria di un centro commerciale, non solo accettava di costituire a suo nome la ditta individuale a cui intestare il nuovo esercizio, ma mettendo a disposizione un quinto del proprio stipendio, otteneva il finanziamento che consentiva di acquistare la licenza e i beni aziendali necessari ad avviare la nuova attività, che infatti, in data 5 ottobre 2013, veniva inaugurata con l'insegna "Da L." (cfr. atto di compravendita del compendio aziendale del 1 ottobre 2013, prodotto dal P.M. all'udienza del 23 febbraio 2017).

Il contratto di locazione dell'immobile di Cermenate, della durata di sei anni, veniva formalizzato il successivo 28 ottobre 2013 con il proprietario P. N. (cfr. contratto prodotto all'udienza del 23 febbraio 2017).

Anche in questo caso, fin dall'apertura, S. L. iniziava a frequentare il locale del N., che durante i loro vari incontri, non mancava di rifornire di cocaina, sostanza di cui era assuntore abituale.

Nella cerchia di amicizie dell'imputato, oltre a R. C., vi erano anche P. A. e C. F., che il N. conosceva sempre in ragione del suo vizio.

L'apertura del ristorante di Vertemate con Minoprio, il prestito di denaro e la crisi finanziaria.

N. L., considerato il discreto andamento degli affari durante tutto il primo anno di attività, nonostante le perplessità della L. e del proprio commercialista, decideva di rilevare un secondo ristorante in quel di Vertemate con Minoprio, raccogliendo così il suggerimento di un assessore del predetto Comune, che lo aveva più volte sollecitato in tal senso, auspicando l'aumento di attrattive nel territorio dal medesimo amministrato.

Nell'agosto del 2014 venivano quindi intavolate le trattative con R. A., presidente della CCI - CFV - , proprietaria dell'immobile in cui aprire l'attività (cfr. deposizione R.).

Per far fronte all'investimento, che contemplava anche il rifacimento della facciata, N. L. si rivolgeva in prima battuta alla filiale di Cermenate della Veneto Banca, i cui funzionari, tuttavia, negavano il finanziamento di 20.000,00 euro richiesto, per mancanza dei requisiti di affidabilità; medesima sorte riservata alla contestuale richiesta di fido avanzata a nome della compagna L. M. C., perché già gravata dalla cessione del quinto dello stipendio per l'apertura del locale di Cermenate (cfr. deposizione C.).

Non avendo la possibilità di ottenere credito dalle banche, il N. decideva quindi di rivolgersi a S. L., che già in passato si era dichiarato disponibile, in caso di necessità, ad erogare dei prestiti di denaro.

Iniziativa rivelatasi vincente, posto che S. L. accettava di concedergli un prestito, a patto, però, che gli venisse restituito, a titolo di "penale", il 10% dell'importo finanziato ogni 11 del mese, fino a quando non fosse stato in grado di restituire l'intero capitale in un'unica soluzione.

Il debitore accettava le condizioni imposte dal S., che in quelle settimane, in tre distinte occasioni, corrispondeva al N. la somma complessiva di € 40.000,00 in contanti.

I primi 20.000,00 euro, in particolare, gli venivano accordati durante un incontro a cui partecipava anche L. A., titolare di un'agenzia immobiliare che curava gli affari dell'amico S..

Dopo avere saputo, in particolare, che il denaro sarebbe servito per l'apertura di un secondo ristorante, ed avere personalmente apprezzato la struttura di Vertemate con Minoprio nel corso di un sopralluogo, il L. dava il proprio parere favorevole al prestito, pretendendo soltanto che il N., a titolo di garanzia, consegnasse quattro cambiali da 6.100,00 euro l'una, titoli dal medesimo interamente compilati, che il N. si limitava a sottoscrivere al posto della compagna.

L'importo delle cambiali, su esplicita indicazione del L., veniva calcolato considerando l'imposta sul valore aggiunto, pari a 1.100,00 euro, vale a dire il 22% di 5.000, così che nel caso in cui fossero state riscosse, egli avrebbe potuto celare la causa illecita del rapporto sottostante, emettendo fatture aventi ad oggetto l'esecuzione di falsi lavori di ristrutturazione, settore di sua competenza.

Terminata la sottoscrizione delle cambiali, N. L. seguiva in auto il L. e il S. fino all'abitazione di quest'ultimo, sita a Bollate, in via Po n. 41, dove ad attenderli vi era P. A..

Il N. si recava a Bollate in compagnia di B. M., suo dipendente, il quale, tuttavia, rimaneva fuori ad aspettarlo sulla macchina di N. R., con la quale erano giunti sul posto (cfr. deposizione B.).

L. A., dopo aver accompagnato il S. presso la sua abitazione, si allontanava.

Una volta raggiunto il seminterrato della casa, S. ordinava al P. di prendere uno zaino che si trovava all'interno di un ripostiglio.

Subito dopo, il N. veniva fatto accomodare in soggiorno, e il S. estraeva dallo zaino preso dal P., ricolmo di banconote di vario taglio, la somma complessiva di euro 20.000,00, denaro che invitava il N. a contare, prima di portarselo via.

Il N., rilevato che da una mazzetta mancavano cento euro, si faceva integrare il residuo, dopodiché si allontanava, riponendo il denaro in un borsello.

Nell'atto di risalire sull'auto con cui si era recato a casa del S., mostrava al B. una busta piena di banconote, avvolte in alcune mazzette (cfr. deposizione B.).

Gli ulteriori 10.000,00 euro gli venivano consegnati dopo circa una settimana, sempre a casa del S. e con le medesime modalità; anche in quell'occasione N. L. consegnava al S., a titolo di garanzia, due cambiali da 6.100,00 euro l'una.

Gli ultimi 10.000,00 euro, infine, gli venivano accordati intorno al 7 novembre 2014, sempre durante un incontro presso l'abitazione di Bollate.

In occasione di quest'ultima *tranche*, sia il S. che L. A., anch'esso presente, manifestavano le loro perplessità sull'uso che il N. avrebbe fatto del denaro ricevuto, e si dimostravano quindi restii a concedere ulteriore credito.

Ciò nonostante, sulla scorta delle assicurazioni del N., si convincevano, e due giorni dopo il loro benessere, lo convocavano insieme alla L. per la materiale consegna.

In quel frangente, però, S. ricordava al N. che di lì a pochi giorni avrebbe dovuto onorare la prima rata del 10%, pertanto decideva di trattenere anticipatamente la predetta quota, sottraendola ai 10.000,00 euro che era venuto a ritirare, e lasciandogliene quindi solo 6.000,00.

Il S., inoltre, vista l'ulteriore concessione, decideva di imporre una nuova clausola al patto, pretendendo che il N. assumesse C. R. alle dipendenze del nuovo ristorante di Vertemate con Minoprio, decisione che il L. condivideva senza riserve; la donna, a partire dal 5 dicembre 2014, veniva pertanto regolarmente assunta a tempo determinato, per il tramite della CG (cfr. deposizione D. e v. buste paga di dicembre, gennaio e febbraio, certificazione unica e lettera di assunzione prodotte dalla difesa all'udienza del 23 marzo 2017 e docc. relativi alla CG prodotti dalla difesa all'udienza del 29 marzo 2017)¹.

Le somme ricevute, tra l'ottobre e il novembre del 2014, in parte venivano impiegate per pagare debiti scaduti nei confronti dei dipendenti, dei gestori delle varie utenze e di alcuni fornitori (cfr. deposizione B. e B.), in parte venivano utilizzate per i lavori di rifacimento della facciata del nuovo ristorante (cfr. deposizione R.), e in parte venivano versate sul conto corrente della ditta, acceso presso la filiale di Cermenate della Veneto Banca (cfr. deposizione C. e CD contenente estratto conto prodotto all'udienza del 23 febbraio 2017, da cui risultano due versamenti in contanti da 4.700,00 euro l'uno, in data 13 e 14 ottobre 2014).

¹ Si vedano, sul punto, anche le intercettazioni ambientali trascritte, ove il S., rivolgendosi alla C., ammette di fatto la circostanza: "... se non c'ero io, se non c'ero io, se non c'era questo infame qua che ti assume a lavorare tu non avresti mai lavorato nella vita. No?! No! (p. 378).

Il N., ai primi di dicembre, una volta terminata la ristrutturazione, previa stipulazione di un regolare contratto d'affitto d'azienda, inaugurava il nuovo esercizio con il nome di "Villa L." (v. contratto del 19 novembre 2014 e verbale del c.d.a. del 20 ottobre 2014 prodotti dalla difesa all'udienza del 23 marzo 2017).

Già nel mese di gennaio del 2015, tuttavia, la crisi di liquidità del N., aggravata dal pesante debito verso il S., gli impediva di proseguire la gestione del nuovo ristorante, che infatti veniva rapidamente chiuso, per evitare che travolgesse economicamente anche il locale di Cermenate (cfr. deposizione R. e verbali di s.i.t. rese da R. V. e P. M., acquisiti all'udienza del 23 marzo 2017).

La Big Fish di M. R., invero, principale fornitore di prodotti ittici, non vedendo più rispettate le scadenze di pagamento, nonostante fossero piuttosto lasche, interrompeva il flusso di merce già a partire dal periodo di settembre/ottobre 2014, lasciando così l'attività del N. via via sprovvista della materia prima necessaria per andare avanti (cfr. deposizione R.).

C. R., dal febbraio 2015, veniva quindi chiamata a lavorare presso il ristorante di Cermenate, presso il quale, tuttavia, iniziava a prestare la propria opera "in nero" e per un numero di ore inferiore rispetto a quello inizialmente previsto (v. comunicazione Unilav prodotta dalla difesa all'udienza del 23 marzo 2017).

La donna, su insistenze del commercialista del N., sarebbe stata nuovamente regolarizzata soltanto a partire dal 20 aprile del 2015, così come gli altri dipendenti (cfr. anagrafica aziendale prodotta dal P.M. all'udienza 23 febbraio 2017 e domanda di regolarizzazione contributiva prodotta dalla difesa all'udienza del 23 marzo 2017).

N. L., seppur con qualche giorno di ritardo, riusciva a far fronte al pagamento dei 4.000,00 euro mensili dal novembre del 2014 fino al mese di giugno del 2015, vale a dire per otto mensilità, consegnando il denaro in contanti presso l'abitazione del S., ovvero presso il proprio ristorante - ove S. si recava sempre in compagnia di P. A. - ovvero, ancora, direttamente nelle mani di R. C. (cfr. tabulati telefonici e deposizione C.).

L'accumulo dei debiti pregressi e gli elevati costi di gestione, tuttavia, rivelavano ben presto l'impossibilità di proseguire anche l'attività del ristorante di Cermenate, che non riusciva più a far fronte neppure ai canoni di locazione dell'immobile in cui operava.

Seguiva inevitabilmente la procedura di sfratto per morosità, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Como in data 10 giugno 2015 (cfr. atti di precetto, intimazione e convalida prodotti dal P.M. all'udienza del 23 febbraio 2017 e deposizione P. N.).

C. R., fino ad allora all'oscuro del reale stato di crisi del N., leggendo per caso la posta del ristorante, veniva a conoscenza dell'imminente sfratto, circostanza che riferiva immediatamente al marito, per renderlo edotto di ciò di lì a poco sarebbe potuto accadere.

I fatti di venerdì 3 luglio 2015: il primo pestaggio e l'espropriazione del ristorante.

S. L., preoccupato non solo di non ricevere più la rata dei 4.000,00 euro mensili a titolo di penale/interessi, ma di non poter più riottenere neppure il capitale versato, intorno alle 12.30 di quel giorno, in compagnia di P. A., si precipitava presso la sede del ristorante per avere delucidazioni.

N. L., in quel momento, stava pranzando con F. F. della Fra.Mar, fornitore verso il quale aveva un debito di circa 5.000,00 euro, e al quale, pertanto, voleva proporre un piano di rientro.

Improvvisamente veniva avvertito che all'entrata vi era S. L. che lo stava aspettando.

Giunto al suo cospetto, il S. esordiva rivolgendosi al N. con la seguente espressione: *“Pezzo di merda, tu hai lo sfratto?”*.

All'accusa di avergli nascosto la verità, il N. rispondeva negando che la situazione complessiva della sua attività fosse realmente grave, al ché il S. chiedeva a C. R. di chiamare seduta stante P. G., figlio di P. N., proprietario dell'immobile, affinché gli confermasse la mancata corresponsione dei canoni di locazione (cfr. deposizione P. G. e P. N.).

Avuto riscontro della grave crisi finanziaria in cui versava, il S. intimava al N. di restituirgli immediatamente i 40.000,00 euro che gli aveva prestato, e per convincerlo iniziava a prenderlo a schiaffi sul volto.

F. F., vedendo che il N. non ritornava al tavolo ove stavano pranzando, si appropinquava anch'esso all'entrata del ristorante per cercarlo, ma vedendo che vi era una situazione di grande tensione, per evitare qualunque tipo di problema, decideva di andarsene frettolosamente, salutandolo il N..

Prima che se ne andasse, però, S. L. gli chiedeva se avesse anch'egli dei crediti nei confronti del N., domanda alla quale il F. rispondeva affermativamente (cfr. deposizione F.).

Il pestaggio proseguiva per alcuni minuti con pugni, gomitate e calci.

Al termine, S. costringeva il N. a salire sulla propria auto, affinché si recassero a casa della compagna L. M. C., che affermava di voler squartare, utilizzando la seguente espressione: *“Te la sgozzo dalla figa fino alla gola”*.

Durante il tragitto S. L., che si trovava alla guida, colpiva il N. con una gomitata che gli faceva mancare il respiro, mentre P. A., seduto sul sedile posteriore dell'auto, puntava alla gola del N. un

oggetto metallico, che il S. lo invitava più volte ad utilizzare per bucar gli il collo, istigazione tuttavia non raccolta dal P..

Una volta giunti presso l'abitazione della L., N. L. citofonava e la invitava ad uscire di casa.

La donna, affacciandosi al balcone, notava subito che il compagno aveva il volto tumefatto e sanguinante, pertanto scendeva immediatamente e chiedeva al S. che cosa gli avessero fatto.

Questi esordiva con l'espressione *"Vi dobbiamo spezzare le gambe"*, dopodiché affermava di rivoltare indietro i propri 40.000,00 euro, e cominciava ad insultare la L. con epiteti del tipo *"puttana"* e *"zoccola"*, avvertendola che qualora non avesse restituito il denaro, l'avrebbe costretta a lavorare gratuitamente nel ristorante fino all'estinzione del debito.

La donna, non essendo a conoscenza dei particolari del prestito, e credendo ancora che si trattasse di un normale finanziamento, ribatteva che gliene erano già stati restituiti 32.000,00, e che pertanto il debito sarebbe stato presto estinto, ma il S. precisava che quelli erano solamente gli interessi, e che il capitale doveva ancora essere restituito per intero, rivelandole così le reali condizioni dell'accordo. Sconvolta dalla situazione e in particolare dallo stato di prostrazione del compagno, la L. cercava allora di calmare il S., assicurandolo sul fatto che gli avrebbero restituito tutto il suo denaro al più presto.

Egli, a quel punto, ordinava a P. A. di tornare al ristorante di Cermenate per prelevare R. C., la quale avrebbe dovuto intervenire per picchiare la L., cosa che a suo dire avrebbe voluto fare già da molto tempo.

Ed infatti, poco dopo, C. R. veniva accompagnata sul posto, ma il predetto proposito non si realizzava per il sopraggiungere improvviso di un conoscente del N., tale D. G., che faceva desistere il S. per timore di essere scoperto.

Quest'ultimo, in particolare, per non destare sospetti e confondere le acque, dava un bacio sulla guancia della L., intimando contemporaneamente al N. di non fare mosse azzardate².

N. L. veniva infine riaccompagnato al ristorante, mentre la L. veniva lasciata presso la sua abitazione.

2 Occorre osservare, sul punto, come il verbale di s.i.t. rese da D. G. in data 26 ottobre 2015 - acquisito col consenso delle parti all'udienza del 23 febbraio 2017 - non possa considerarsi un mancato riscontro alle dichiarazioni delle persone offese; al teste, invero, veniva semplicemente chiesto: *"... ricorda di avere visto N. L., con la propria moglie fuori dalla loro abitazione in compagnia di altre persone?"*, quesito talmente generico da impedirgli di focalizzare, a mesi di distanza dai fatti, un episodio del tutto trascurabile dal suo punto di vista, e di rispondere quindi affermativamente alla domanda.

Una volta giunto a Cermenate, per far sì che da quel momento ogni risorsa venisse impiegata per rifondere il suo credito, S. L., alla presenza del N., autorizzava C. R. ad impossessarsi di tutti gli incassi della giornata, e ad elargire solamente i soldi necessari per fare la spesa quotidiana.

Alla C. veniva inoltre ordinato di annotarsi su un'agenda ogni tipo di entrata, e le veniva altresì raccomandato di fotocopiare gli scontrini della chiusura della cassa, in modo da controllare eventuali ammanchi dovuti ad indebiti prelievi delle persone offese, controllo che nelle serate in cui la C. non era presente sul posto di lavoro, veniva affidato a P. A. (v. quaderno prodotto dal P.M. all'udienza del 2 febbraio 2017, nel quale sono presenti sia gli scontrini della chiusura di cassa, sia gli scontrini delle spese effettuate tra il 3 e il 6 luglio 2015).

Una volta stabilito il futuro *modus operandi*, S. dava appuntamento al N. per il lunedì successivo, giorno in cui avrebbe dovuto riconsegnargli l'intero capitale finanziato.

I fatti di sabato 4 luglio 2015: il secondo avvertimento.

Quella mattina N. L. e L. M. C., con i pochi soldi messi a loro disposizione dalla C., che si era impossessata dell'intero incasso della giornata precedente, si recavano insieme a fare la spesa.

Inaspettatamente il N. riceveva una telefonata da S. L., il quale gli intimava di sbrigarsi a tornare al ristorante, e lo ammoniva per il tempo prezioso che stava perdendo, in quanto, a suo dire, la spesa andava fatta al mattino presto.

Una volta giunti a Cermenate, il N. e la L. trovavano il S. sul posto, che dichiarava di essere venuto a verificare se il N. si fosse effettivamente messo al lavoro.

Nell'occasione, l'imputato ricordava al N. il debito che aveva nei suoi confronti, e lo avvertiva che se non avesse trovato almeno la metà del denaro entro il lunedì successivo, avrebbe iniziato ad effettuare dei prelievi, con ciò intendendo che si sarebbe impossessato della sua auto o della licenza del ristorante.

Come previsto, infine, durante quella giornata, C. R. si recava al ristorante per ben due volte, ed in entrambi i casi si appropriava dell'incasso sia del pranzo che della cena.

I fatti di domenica 5 luglio 2015: la riunione con i dipendenti e il terzo avvertimento.

Tra le 10.00 e le 11.00 di mattina S. L. e P. A. si recavano nuovamente presso l'abitazione di N. L..

Considerato che a quell'ora stava ancora dormendo, gli intimavano di alzarsi immediatamente, ammonendolo per non essersi ancora recato sul posto di lavoro, e pretendevano di scortarlo fino al ristorante, per accertarsi che si mettesse effettivamente all'opera.

Una volta giunto a Cermenate, S. convocava il N., le dipendenti P. R. e N. R., nonché il marito di quest'ultima, anch'esso presente in quel momento, per renderli edotti sulle reali difficoltà economiche in cui versava il ristorante, per suggerire delle iniziative imprenditoriali da intraprendere, come cambiare i *menù*, e per impartire, in generale, delle nuove direttive finalizzate a recuperare il proprio credito, oltre che quello di tutti gli altri dipendenti, compresa C. R..

Egli, inoltre, affermava che si sarebbe fatto garante delle pretese di tutti, ed invitava il N. a convocare al più presto una riunione con i fornitori, ai quali avrebbe chiesto di pazientare ancora, prima di ottenere quanto spettava loro (cfr. verbale di s.i.t. di P. P. acquisito all'ud. del 13 ottobre 2016 e deposizione N.).

Il S., prendendolo da parte, si rivolgeva poi al N. ribadendo che il ristorante, d'ora in avanti, non sarebbe più stato suo, avendo un debito di 40.000,00 euro, e che si sarebbe dovuto limitare a cucinare gratis fino all'estinzione, mentre C. R. avrebbe dovuto occuparsi della cassa e della gestione del denaro.

L'imputato, infine, intimava ancora una volta al N. di attivarsi entro breve per restituirgli almeno la somma di 20.000,00 euro in contanti, affermando che la parte residua del credito l'avrebbe ottenuta continuando a prelevare direttamente gli incassi del suo ristorante, proposito che la C. portava a compimento anche in quella giornata, ricordandosi, però, di lasciare a disposizione il denaro necessario a fare la spesa anche per il giorno successivo.

I fatti di lunedì 6 luglio 2015: la tortura e il successivo ricovero in ospedale.

Intorno alle ore 13.00 S. L. telefonava a R. C., che in quel momento stava lavorando presso il ristorante di Cermenate, riferendole che l'incontro con il N. per la consegna del denaro, a differenza di quanto inizialmente previsto, si sarebbe dovuto tenere presso la loro abitazione di Bollate.

Il N., preso atto del luogo dell'appuntamento, intorno alle ore 15.00 smetteva di lavorare e faceva rientro a casa, dove ad attenderlo vi era L. M. C..

I due uscivano subito a bordo della Fiat 500 della donna, per recarsi nuovamente al ristorante, ove prelevavano la lista della spesa che avrebbero voluto fare dopo l'appuntamento con il S., e un quadro che avrebbero voluto regalare a M. N.; quest'ultimo, invero, anch'esso cliente del ristorante di

Cermentate, aveva più volte manifestato interesse per un dipinto che aveva visto appeso all'interno del locale, pertanto, prima di recarsi dal S., le pp.oo. avevano intenzione di portarglielo, nella speranza che il dono potesse indurlo a concedere loro un prestito, come aveva già avuto modo di fare in passato, o eventualmente a rilevare una quota del ristorante.

Il N. e la L., dopo avere mangiato un panino a Lentate sul Seveso, intorno alle ore 16.00 si recavano quindi a Desio, presso la concessionaria auto del M., il quale, tuttavia, rifiutava entrambe le richieste a lui rivolte (cfr. tabulati telefonici e deposizione M.).

A quel punto il N. e la L., intorno alle ore 17.00, raggiungevano come da accordi l'abitazione dell'imputato, dove ad accoglierli vi era R. C., in compagnia dei due figli minori (cfr tabulati telefonici).

Dopo circa mezz'ora rientrava anche S., il quale chiedeva subito se avessero portato i soldi che gli dovevano.

N. L., che in quel momento si trovava seduto nel cortiletto di casa, si giustificava affermando di avere bisogno di più tempo, e di essersi comunque attivato per far fronte al proprio debito (per una migliore comprensione dello stato dei luoghi, si vedano le fotografie prodotte dalla difesa all'udienza del 2 marzo 2017).

A quella risposta, il S. reagiva insultando L. M. C. e scaraventando una bottiglia d'acqua piena sul volto del N..

Alla vista di quel gesto, i figli di S. L. iniziavano a piangere, tanto che la C. li riaccompagnava all'interno dell'abitazione insieme alla L., che iniziava a tremare, lasciando però la porta semiaperta, e consentendole così di assistere a ciò che di lì a poco sarebbe accaduto.

A quel punto l'imputato ordinava alla moglie di chiamare P. A. e C. F., i quali avrebbero dovuto contribuire anch'essi alle sevizie.

A dire del S., in particolare, P. A. avrebbe dovuto violentare la L., mentre C. F., malato di HIV, avrebbe dovuto contagiare il N..

Proprio a tale scopo, S. impugnava un *cutter* e lo passava sul palmo della mano sinistra del N., procurandogli un taglio assai profondo e lungo diversi centimetri.

Al termine, S. sferrava un calcio al N., che lo faceva cadere dalla sedia su cui si trovava; una volta a terra, il N. veniva nuovamente colpito con un violento calcio in faccia.

Durante la caduta, il braccio del N. andava a posizionarsi fra i gradini dell'ingresso dell'abitazione del S., il quale non esitava a spezzarglielo, schiaccinandolo a terra e facendo leva proprio sui gradini.

Alla vista del sangue e del braccio fratturato, la L. iniziava ad urlare, tanto che il S. decideva di chiudere momentaneamente la porta d'ingresso di casa; la C., da parte sua, intimava alla L. di stare zitta, altrimenti il marito avrebbe continuato ancora più a lungo e avrebbe finito per ammazzare il N.; il S., a sua volta, nel corso del pestaggio, raccomandava ironicamente al N. di non urlare, per non spaventare i bambini.

S. iniziava quindi a colpire il N. con una sedia all'altezza dello stomaco, e lo percuoteva con il manico in plastica di un grosso martello giocattolo all'altezza dell'occhio sinistro.

Solo successivamente, avvertiti dalla C., giungevano presso l'abitazione F. C. e P. A., ai quali il S. spiegava che il N. non gli aveva ancora restituito il suo denaro, e che pertanto avrebbe dovuto ammazzarlo, proposito accompagnato dall'invocazione di un "ferro", da intendersi come la pistola che avrebbe voluto usare per sparargli.

S., inoltre, come già paventato poco prima, invitava C. F. ad infettare il N., ponendo in contatto il suo sangue con il taglio che gli aveva procurato alla mano.

Sia il Pusceddo che il C. sollecitavano quindi il N. a trovare i soldi che doveva, affermando che altrimenti il S. l'avrebbe effettivamente ammazzato.

L'imputato, a quel punto, si toglieva la maglietta mostrando un evidente tatuaggio attorno all'ombelico (cfr. fotografie prodotte dalla difesa all'udienza del 23 marzo 2017), e facendosi vedere anche dalla L., si abbassava i pantaloni, estraeva il proprio membro e intimava al N. di praticargli un rapporto orale, salvo poi desistere dal proposito.

La L., alla vista di quella scena, scoppiava a piangere, mentre C. R. intimava al S. di finirla, essendo presenti i loro figli, anch'essi in lacrime.

A quel punto il S. minacciava il N., dicendo che avrebbe fatto violentare la L. da tutti i suoi amici, dopodiché l'avrebbe fatta rinchiudere in cantina, rilasciandola solo quando avesse saldato il debito dei quarantamila euro.

Nel frattempo giungeva a casa di S. L. anche L. A., al quale riferiva che il N. aveva mancato di portargli il denaro promesso.

Il N., cercando comprensione nel L., gli prometteva che si sarebbe attivato per trovare il denaro, e lo pregava di farlo andare via, ma il L. gli rispondeva che avrebbe già dovuto procurarselo entro quel giorno, e lo invitava quindi a trovare qualcuno che lo potesse aiutare, altrimenti sarebbe stato costretto a cedere il ristorante, e avrebbe comunque rischiato di essere ammazzato.

A quella risposta, il N. ribatteva che avrebbe potuto innanzitutto cedere l'auto della compagna - del cui valore il L. si accertava immediatamente - nonché rivolgersi al suo ex commercialista N. G., il quale, a suo dire, avrebbe potuto certamente aiutarlo.

Il S., intorno alle ore 18.30, gli consentiva quindi di contattare N., avvertendolo però di non dire dove si trovasse (cfr. tabulati telefonici).

Al N., raggiunto telefonicamente, veniva chiesto di recarsi ad un appuntamento, che il S. fissava davanti alla concessionaria Pagnotta Moto, sita fra i Comuni di Bollate e di Novate Milanese, ma lo stesso veniva lasciato all'oscuro di quale fosse il reale oggetto dell'incontro.

N., che non riconosceva la voce del N. all'altro capo del telefono, dopo un'iniziale ritrosia, accettava di recarsi sul posto, dove S. inviava L. A. (cfr. deposizione C.).

Quest'ultimo, giunto in prossimità della predetta concessionaria a bordo di uno scooter Yamaha T-Max di colore nero, si avvicinava al N. e gli intimava di seguirlo, affermando che altrimenti N. L., suo cliente, avrebbe avuto delle pesanti conseguenze, facendo intendere implicitamente che sarebbe stato massacrato di botte.

N. rifiutava l'invito, non conoscendo né l'identità del suo interlocutore, né tanto meno i suoi reali propositi.

L., a quel punto, spiegava che N. L. aveva un debito di 40.000,00 euro, ma neppure la predetta circostanza induceva il N. a cambiare idea; quest'ultimo, in particolare, liquidava il L. utilizzando la seguente espressione: *"Guarda, io ne avanzo 800. Tu pensa ai tuoi 40, io penso ai miei 800"* (cfr. deposizione N., p. 300).

Nel frattempo, dopo ore di sevizie, S. si preoccupava del fatto che il ristorante non fosse ancora stato aperto, pertanto ordinava alla moglie di uscire di casa insieme alla L., che aveva ancora con sé le chiavi, per accompagnarla a Cermenate, così che l'attività proseguisse regolarmente e si potesse accaparrare dei relativi incassi.

La C. si allontanava a bordo della Fiat 500 della L., portando con sé anche i due figli.

Prima che le due donne uscissero, però, S. avvertiva la L. di non "fregarlo", e per accertarsi che non allertasse i Carabinieri, di lì a poco avrebbe iniziato a monitorarla, chiamandola ripetutamente al telefono del ristorante.

Anche C. F. intimava a L. M. C. di non azzardarsi a rivolgersi alle forze dell'ordine, affermando che se anche avessero arrestato S., i suoi accoliti avrebbero comunque provveduto a vendicarsi. Egli, in

particolare, guardandola dritto in faccia, utilizzava la seguente espressione minatoria: *“Lui va in galera, ma noi qua fuori siamo tanti”*.

La L., andando verso l'uscita della casa, veniva infine seguita da uno dei figli di S.; quest'ultimo, mostrando apertamente il volto tumefatto del N., si rivolgeva al bambino con una frase del tipo: *“Vedi che cosa succede a chi fa il cattivo?”*.

Al termine dell'incontro con N., L. A. rientrava presso l'abitazione del S., per riferirgli dell'esito negativo, dopodiché si allontanava.

Anche C. F. a quel punto se ne andava, lasciando il N. da solo, in compagnia di S. L. e P. A., i quali continuavano a picchiarlo e a minacciarlo di morte.

Entrambi, in particolare, lo legavano ad una sedia, e per evitare che perdesse i sensi per via del dolore e della notevole fuoriuscita di sangue, lo bagnavano con una canna dell'acqua.

Durante il pestaggio, il S. veniva a conoscenza dell'esistenza di alcune polizze vita, che il N., al fine di placare la sua ira, gli aveva offerto in pagamento.

L'imputato, pertanto, chiamava immediatamente la moglie, che si trovava già sulla via per il ristorante, ordinandole di fare tappa a casa della L., dove quest'ultima conservava i predetti documenti assicurativi, in modo che glieli consegnasse e potesse così verificare se fossero riscattabili.

R. C., dopo avere adempiuto all'incarico, accompagnava la L. sul posto intorno alle 19.30, dopodiché rincasava insieme ai figli, sempre a bordo della Fiat 500, intorno alle ore 20.15 (cfr. tabulati telefonici).

Al suo ritorno, consegnava al marito le polizze vita che si era appena procurata.

A quel punto il S., dopo aver chiesto alla C. se fosse dispiaciuta per la situazione, si allontanava a sua volta per circa quindici minuti in compagnia di P. A., non prima, tuttavia, di avere intimato alla moglie di non fare uscire il N. di casa, né tanto meno di dargli da bere e da fumare.

Ciò nonostante la C., anch'essa intimorita dalla ferocia del marito, dopo l'allontanamento di quest'ultimo consentiva al N. di fare qualche tiro di sigaretta e gli dava da bere un bicchiere d'acqua.

Al suo ritorno, intorno alle ore 21.00 – orario imposto dalle prescrizioni della Sorveglianza Speciale a cui era sottoposto sin dal mese di febbraio – S. comunicava al N. che non avrebbe potuto dormire in quella casa, per via dei controlli notturni che i Carabinieri avrebbero potuto effettuare, pertanto, intorno alle ore 22.00, consentiva a C. R. di accompagnare anch'egli presso il ristorante di Cermenate (cfr. deposizione Spinola).

Prima di uscire, il S. diceva al N. che si sarebbe potuto far medicare, ma che per non destare sospetti si sarebbe dovuto recare in un ospedale vicino al ristorante, anziché all'ospedale di Bollate, e che

comunque non si sarebbe dovuto far ricoverare per nessun motivo; l'imputato, inoltre, aggiungeva che ai medici dell'ospedale avrebbe dovuto mentire, dicendo che era caduto dalle scale.

Contestualmente, il S. chiamava la L. al telefono, dicendole che avrebbe dovuto fargli avere i documenti necessari a formalizzare il passaggio di proprietà della sua auto, che avrebbe intestato ad una persona di sua fiducia, e le riferiva falsamente che il N. sarebbe rimasto fino ad allora ostaggio in casa sua, omettendo quindi di rivelarle che di lì a poco sarebbe stato accompagnato al ristorante da R. C..

Durante il tragitto verso il ristorante, N. L. chiamava L. M. C. per avvertirla che stava per arrivare; nell'occasione, le diceva di farsi trovare pronta, perché doveva recarsi con urgenza in ospedale, dato che stava per morire dissanguato (cfr tabulati telefonici).

Ad aspettarlo nel parcheggio antistante il locale, oltre alla compagna, vi erano anche N. R., una delle sue dipendenti, preavvertita del suo arrivo, e Donatella, la figlia di P. R., altra dipendente del ristorante; entrambe si rendevano disponibili a condurlo presso l'Ospedale di Cantù (cfr. deposizione N.).

C. R., una volta arrivata al ristorante, chiedeva subito a L. M. C. se avesse con sé i documenti necessari al trapasso dell'auto che il S. le aveva richiesto.

Ricevendo una risposta negativa, le raccomandava di presentarsi il giorno seguente, e dopo avere prelevato l'incasso anche di quella sera, faceva ritorno in quel di Bollate intorno alle 23.00 (cfr. tabulati telefonici).

Prima di allontanarsi, però, la C. restituiva alla L. tutti i suoi effetti personali ancora presenti all'interno della Fiat 500, di cui ormai si era definitivamente impossessata.

N. L., poco prima della mezzanotte, raggiungeva il pronto soccorso sull'auto della N., e come suggeritogli dal S., dichiarava di essere caduto dalle scale, precisando che stava portando delle bottiglie di vetro.

In quella prima fase gli venivano riscontrati un trauma cranico non commotivo, un trauma facciale con sospetta frattura delle ossa nasali, un ematoma postraumatico periorbitario sinistro, un trauma contusivo abraso ad entrambe le spalle, la frattura postraumatica dell'ulna destra, un vasto ematoma cutaneo in sede epigastrica, la limitazione funzionale del braccio destro con escoriazioni diffuse al gomito omolaterale e una ferita lacero contusa al palmo della mano sinistra, lesioni inizialmente giudicate guaribili in giorni trenta (v. primo certificato medico prodotto dal P.M. all'udienza del 2 febbraio 2017).

I fatti di martedì 7 luglio 2015: la denuncia delle vittime e l'arresto in flagranza.

Il personale medico dell'ospedale di Cantù, reputando le lesioni del N. del tutto incompatibili con una caduta accidentale - in particolar modo quella determinata dal taglio netto sul palmo della mano sinistra - non credeva alla sua versione, e pertanto lo invitava più volte a dire la verità, ma senza alcun esito.

Per via di tale reticenza, i sanitari chiedevano l'intervento dei Carabinieri di Cantù, che una volta giunti sul posto, intuendo il suo stato di agitazione, cercavano a loro volta di convincerlo a raccontare ciò che gli era realmente accaduto.

Solo dopo molte insistenze, N. L. e L. M. C. si decidevano a rivelare i fatti sopra descritti (v. secondo certificato medico del 6 luglio 2015, contenuto nella cartella clinica prodotta dal P.M. all'udienza del 2 marzo 2017, ove viene dato atto del cambio di versione).

I militari, pertanto, dopo una sommaria sutura del taglio inferto al N., accompagnavano le persone offese in caserma, per raccogliere le loro prime deposizioni, riportate in una denuncia congiunta (v. denuncia prodotta all'udienza del 29 marzo 2017).

Al termine della nottata, N. L. veniva ricoverato in ospedale per le cure del caso; nell'occasione, le lesioni venivano giudicate guaribili in giorni 45 (cfr. deposizione C. e terzo certificato medico del 7 luglio 2015, contenuto nella cartella clinica prodotta dal P.M. all'udienza del 2 marzo 2017).

La mattina seguente C. R., ignara del fatto che il N. e la L., quella stessa notte, avessero denunciato l'accaduto, contattava telefonicamente N. L., per avvertirlo che S. L. si sarebbe presentato presso il ristorante di Cermenate intorno alle ore 10.00, e che pertanto avrebbe dovuto farsi trovare, e consegnargli, come previsto, i documenti della Fiat 500.

L. M. C., viste le insistenze della C., si offriva di andare al ristorante al posto del compagno, per consegnare i documenti dell'auto di cui era intestataria.

Prima di recarsi all'appuntamento, tuttavia, la L. allertava i Carabinieri di Cantù, che apprestavano un servizio di osservazione.

Alle ore 11.25 circa C. R., già presente al ristorante dalle ore 10.00, contattava L. M. C. per informarla che S. L. era arrivato al ristorante e si trovava in attesa del suo arrivo.

La donna, a questo punto, dopo aver preso i documenti dell'auto presso la propria abitazione ed avere predisposto le fotocopie necessarie a formalizzare il trapasso, si recava a piedi verso il ristorante "Da L."

Al suo arrivo S. L., che si trovava sulla porta d'ingresso ad attenderla, per battuta le sconsigliava di prendersela per uno come il N., che non mancava di definire “schifoso”, ed affermava che tutto sommato non era successo nulla di grave.

Una volta entrati nel ristorante, però, avendo scoperto che il N. non si sarebbe presentato all'appuntamento perché ricoverato in ospedale, il S. mutava atteggiamento e iniziava a insultarla e a minacciarla di ucciderla, e al solo scopo di umiliarla la costringeva a pulire il pavimento del locale, che a suo dire era sporco.

La L. cercava di giustificare l'assenza del marito, asserendo che le sue condizioni di salute non gli permettevano di allontanarsi dall'ospedale, avendo in particolare lo stomaco pressoché perforato.

S. ordinava quindi alla L. di chiamare al telefono il N., per convincerlo a venire ugualmente all'appuntamento. Il N., come preannunciato, rispondeva di non poter venire, in quanto i medici non lo facevano allontanare.

A quel punto il S., adirato per quella risposta, scagliava a terra il telefono della L., rompendolo completamente, e rassegnato al fatto che il N. non si sarebbe presentato, la invitava a sbrigarsi ad espletare le formalità del trapasso.

La L., a quel punto, metteva i documenti dell'auto, racchiusi all'interno di una cartelletta, a disposizione del S., il quale invitava C. R., anch'essa presente in quel momento, a prenderli in consegna.

I tre si recavano quindi nel *dehors* del ristorante, e una volta seduti attorno a un tavolo si apprestavano alla sottoscrizione dei documenti.

In quel preciso momento intervenivano i Carabinieri, appostati nella zona retrostante (cfr. deposizione C.).

Al loro arrivo, S. intimava alle due donne di stare ferme, affermando che i militari erano certamente “venuti per lui”.

Egli, effettivamente, veniva sottoposto ad arresto in flagranza per estorsione (v. verbale di arresto in atti, Fol. da 44 a 69).

I primi sviluppi investigativi, le conseguenze fisiche patite dalle persone offese, l'allontanamento in una località protetta e il fallimento della ditta L..

I militari, nel corso delle operazioni, sottoponevano S. L. e C. R. a perquisizione personale, che dava esito positivo.

Gli operanti, invero, procedevano al sequestro di entrambi i telefoni cellulari in uso ai predetti imputati, della copia fotostatica dei documenti d'identità della L., dalla medesima predisposti per il passaggio di proprietà, dell'agenda utilizzata dalla C. per annotare gli incassi del ristorante, che la stessa conservava in quel momento all'interno della propria borsa, delle chiavi di accensione della Fiat 500, anch'esse reperite all'interno della borsa della C. e del certificato di proprietà del predetto veicolo, già sottoscritto dalla L. nel campo relativo al cedente (v. verbali di perquisizione e sequestro in atti, Fol. 53 e ss.).

Sia l'auto che i relativi documenti venivano immediatamente restituiti all'avente diritto.

La perquisizione veniva successivamente estesa anche all'abitazione di via Po n. 41, operazione che dava esito negativo, in quanto non veniva rinvenuto nulla di significativo per il prosieguo delle indagini; gli operanti, tuttavia, nell'occasione notavano che il cortiletto dell'abitazione di S. L. era particolarmente pulito e ordinato (cfr. deposizione C.).

L. M. C. veniva quindi accompagnata in caserma per rendere ulteriori dichiarazioni circa i fatti narrati nella precedente denuncia (v. verbale di s.i.t. prodotto all'udienza del 29 marzo 2017).

Il giorno seguente, parimenti, intorno alle 16.40, i Carabinieri di Cantù si recavano presso il reparto di ortopedia dell'ospedale cittadino, ove il N. si trovava ancora ricoverato, per avere ulteriori chiarimenti su quanto dichiarato la notte del 7 luglio 2015 (v. verbale di s.i.t. prodotto all'udienza del 29 marzo 2017).

N. L. rimaneva presso l'ospedale di Cantù sino al 13 luglio 2015, periodo durante il quale L. M. C. evitata di fare rientro a casa, ovvero di tornare al ristorante, per timore di ulteriori ripercussioni.

Nel corso della degenza, il N. veniva sottoposto a un'operazione di riduzione di sintesi dell'ulna fratturata, mediante applicazione di una placca metallica (v. cartella clinica prodotta dal P.M. all'udienza del 2 marzo 2017 e dalla parte civile all'udienza del 23 marzo 2017).

Una volta dimesso dall'ospedale, N. L., insieme alla compagna, si recava presso lo studio del commercialista Castelli Emilio, incaricandolo di inviare alla Camera di Commercio la domanda di cessazione della loro attività, con decorrenza dal 6 luglio 2015, nonché di spedire le lettere di licenziamento a tutti i dipendenti regolarizzati nel precedente mese di aprile, compresa R. C. (v. lettera di licenziamento di R. C. prodotta dalla difesa all'udienza del 23 febbraio 2017 e docc. n. 2 – 11 prodotti dalla parte civile L. all'udienza del 23 marzo 2017).

Ciò al solo scopo di consentire ai lavoratori di accedere alle tutele previste in questi casi, proposito raccolto da P. R., N. R. e dalla stessa C. R., che infatti nell'autunno del 2015, attraverso una delle

maggiori sigle sindacali operanti sul territorio, avviavano una vertenza congiunta, finalizzata ad ottenere la regolarizzazione della loro posizione contributiva (cfr. deposizione L., domanda di regolarizzazione prodotta dalla difesa all'udienza del 23 marzo 2017 e intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a N. R.).

N. L. veniva nuovamente sentito dai CC di Cantù in data 23 luglio 2015, mentre L. M. C. veniva escussa il giorno successivo (v. verbali di s.i.t. prodotti all'udienza del 29 marzo 2017). In quest'ultima occasione, entrambi venivano sottoposti a plurime individuazioni fotografiche, nel corso delle quali riconoscevano gli odierni imputati come gli autori dei fatti loro rispettivamente ascritti, riconoscimenti successivamente ribaditi nel corso del processo (v. album e verbali di individuazione prodotti dal P.M.).

Il terrore di rivivere momenti come quelli appena trascorsi, induceva N. L. a chiedere aiuto ai Carabinieri di Cantù, che tramite i colleghi di Desio riuscivano a mettersi in contatto con Bocedi Paolo, rappresentante della SOS Italia Libera Onlus.

Quest'ultimo, preso atto della situazione, metteva a disposizione un alloggio in una località protetta, ove le persone offese, nel corso delle indagini preliminari, potessero rifugiarsi.

Il N. e la L., nell'estate del 2015, venivano quindi trasferiti nel basso Lazio, in una struttura della predetta associazione (v. intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a N. L., ma intestata a L. M. C.).

A partire da quel momento, per mantenere il proprio *status* di persona sottoposta a protezione, N. L. cominciava a collaborare con le Forze dell'Ordine, rivelando non solo i delitti di cui era rimasto vittima, ma anche quelli a cui aveva personalmente partecipato nella prima parte del 2015.

Egli, in particolare, confessava di avere commesso diverse rapine, fatti per i quali sono ancora in corso le indagini preliminari (v. verbale di identificazione e invito a presentarsi prodotti dal P.M. all'udienza del 2 febbraio 2017 e intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a N. L. ma intestata a L. M. C., n. 267 del 17.9.15, p. 119 e ss. delle trascrizioni e n. 670 del 6.10.15, p. 242 e ss. delle trascrizioni).

Durante il predetto soggiorno, il N. veniva a conoscenza della possibilità di accedere al fondo stanziato per le vittime dell'usura, fondo a cui tuttavia, ancora ad oggi, non ha avuto accesso, non avendo formulato alcuna richiesta di indennizzo.

Nel frattempo, in data 25 luglio 2015, M. R., quale maggior creditore della ditta L. M. C., dopo avere inutilmente esperito la procedura monitoria e la conseguente procedura esecutiva individuale,

presentava istanza di fallimento, che il Tribunale di Como, constatato l'irreversibile stato d'insolvenza dell'impresa, dichiarava con sentenza emessa in data 1 febbraio 2016.

Il curatore, nel corso della procedura, non avendo avuto la possibilità di conferire con la titolare, si limitava a quantificare lo stato passivo in complessivi € 167.748,95, debito accumulato nei confronti dell'erario, dei fornitori e dei dipendenti, fra cui N. R. e P. R., che presentavano domanda di insinuazione per le retribuzioni non ricevute (cfr. deposizione S., documenti prodotti dalla difesa il 7 aprile 2017 e docc. concernenti la posizione R., prodotti dalla difesa all'udienza del 29 marzo 2017).

La qualificazione giuridica dei fatti.

Così riepilogata la complessiva ricostruzione dei fatti emersi nel corso del dibattimento, è ora doveroso soffermarsi sulle fattispecie delittuose contestate ai capi A), B), C) e D) dell'imputazione. La disamina, considerato il ruolo primario assunto da S. L. nella presente vicenda, si concentrerà innanzitutto sulle responsabilità di quest'ultimo, mentre le condotte partecipative dei correi verranno analizzate in un secondo momento.

Occorre sin d'ora premettere che il collegio condivide pienamente la prospettazione accusatoria, salvo alcune precisazioni, che verranno di seguito illustrate.

Volendo partire dal reato di usura, è provata, innanzitutto, l'erogazione del denaro in favore di N. L. e L. M. C., che ottenevano dall'imputato, in tre diverse occasioni, la somma complessiva di € 40.000,00 in contanti.

Altrettanto pacifica deve ritenersi la pattuizione di interessi a fronte della predetta elargizione, e ciò a prescindere dalla denominazione in concreto adottata.

Gli accordi intercorsi fra le parti, invero, prevedevano che le persone offese dovessero restituire il 10% del capitale ricevuto ogni 11 del mese.

E' la Suprema Corte, del resto, a stabilire che l'interesse rappresenta la remunerazione di una prestazione di denaro in funzione del tempo durante il quale il capitale viene utilizzato dal debitore (v. Cass. n. 7752/10).

Quanto alla natura usuraria del prestito, infine, è dimostrato che S. L. ha ottenuto interessi superiori alla soglia prevista per legge, avendo ricevuto la somma di € 4.000,00, pari al 10% del capitale finanziato, per la durata di otto mesi.

Il 10% di interessi mensili, infatti, corrisponde al 120% in ragione d'anno, cifra talmente sproporzionata per eccesso rispetto al limite di legge - mai superiore al 20-25% annuo per ogni categoria di operazione - da rendere superfluo qualunque approfondimento tecnico sul punto, peraltro mai invocato neppure dalle difese (v. D.M. attuativi dell'art. 2 comma I l. 108/96).

Ciò detto riguardo la fase esecutiva del rapporto, ad ulteriore dimostrazione della natura usuraria del prestito, si badi come S. L. si fosse fatto promettere dal N. una sorta di rendita perpetua, in quanto la corresponsione dei suddetti interessi, secondo l'originaria pattuizione, sarebbe cessata solo quando il debitore fosse stato in grado di restituire l'intero capitale in un'unica soluzione, condizione evidentemente impossibile, data la sua precaria situazione economica.

Trattasi evidentemente di un contratto capestro, che rivela sino a che punto le persone offese siano state soggiogate dall'imputato.

Sussistono, parimenti, le circostanze aggravanti di cui all'art. 644 comma V n. 3), 4) e 5) c.p.

L'imputato, innanzitutto, ha commesso il fatto ai danni di L. M. C., titolare dell'omonima ditta individuale, e di N. L., amministratore di fatto della predetta impresa, vale a dire nei confronti di soggetti esercenti un'attività imprenditoriale.

Entrambe le persone offese, in secondo luogo, al momento dell'erogazione del prestito si trovavano in stato di bisogno, come dimostra il fatto che il sistema bancario aveva loro negato l'erogazione di qualunque forma di credito.

Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, invero, *“Lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario”* (v. da ultimo Cass. n. 10795/15).

S. L., infine, come dal medesimo ammesso e confermato dal teste Spinola, nel periodo in contestazione si trovava sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, circostanza che il P.M. ha erroneamente contestato con esclusivo riferimento al delitto di usura, tralasciando di richiamare, per i reati di cui agli artt. 605 e 629 c.p., l'omologa aggravante prevista dall'art. 71 D.Lgs. n. 159/11.

Venendo a trattare del reato di estorsione, non v'è necessità di ripercorrere pedissequamente i ripetuti episodi di violenza e minaccia sopra dettagliatamente descritti, di cui N. L. e L. M. C. sono rimasti vittime per la durata di cinque giorni; basti osservare, in questa sede, come siasi sostanzialmente

trattato di minacce di morte e di violenze commesse anche con crudeltà verso le persone, circostanza aggravante erroneamente non contestata dal Pubblico Ministero.

Le predette condotte hanno costretto le persone offese a cedere il possesso della loro auto e ad affidare a terzi la gestione degli incassi del loro ristorante.

Quanto ai profitti ingiusti, l'imputato ha ottenuto l'esclusiva disponibilità non solo della Fiat 500 intestata a L. M. C., del valore di poche migliaia di euro, ma anche del denaro contante ricavato dall'impresa di quest'ultima nel periodo compreso fra il 3 e il 6 luglio del 2015, pari a poche centinaia di euro (v. somma degli incassi indicati negli scontrini contenuti nell'agenda sequestrata a C. R., al netto degli importi indicati negli scontrini delle varie spese, sempre contenuti nella predetta agenda). La somma di tali importi ha costituito il danno patrimoniale patito dalle persone offese.

Occorre osservare, da ultimo, come il complessivo programma criminoso ideato dall'imputato, ancorché gli abbia consentito di ottenere i predetti obiettivi intermedi - circostanza che conferma la piena consumazione del delitto - fosse comunque finalizzato a riottenere l'intero capitale finanziato, pari a 40.000,00 euro, scopo ultimo perseguito con brutale ferocia, ma di fatto mai raggiunto, perché impedito dal tempestivo intervento dei Carabinieri di Cantù, che ponevano fine all'*escalation* di violenze.

Ciò porta ad escludere, a differenza di quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, che nel caso di specie si tratti di plurimi episodi estorsivi, come tali implicanti una valutazione differenziata; al contrario, il movente unitario sopra rimarcato e l'ininterrotta pressione psicologica riservata alle vittime rivelano l'esistenza di un solo reato, eseguito in maniera frazionata.

Venendo a trattare delle circostanze contestate al capo A) dell'imputazione, va in primo luogo esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p., e ciò non perché i figli del S. non abbiano personalmente assistito all'episodio del 6 luglio 2015, ma perché la norma, per espressa previsione legislativa, è applicabile esclusivamente ai delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale, categorie di cui l'estorsione non fa parte, pertanto il riconoscimento della circostanza, nel caso di specie, si rivelerebbe un'inammissibile analogia in *malam partem*.

Sussistono, al contrario, le altre aggravanti ipotizzate dall'accusa.

L'imputato, innanzitutto, ha commesso il fatto per ottenere la restituzione del capitale finanziato a tasso usurario, vale a dire per conseguire il profitto del reato di cui al capo B) dell'imputazione; ciò integra la circostanza di cui all'art. 61 n. 2) c.p.

S., in secondo luogo, non solo ha utilizzato un coltello per tagliare la mano di N. L., ma ha agito avvalendosi dell'ausilio di R. C., P. A., L. A. e C. F., i quali, almeno nel corso dell'episodio del 6 luglio 2015, sono stati tutti contemporaneamente presenti presso l'abitazione del coimputato; deve

pertanto ritenersi integrata anche la circostanza di cui all'art. 628 comma III n. 1) c.p., richiamata dall'art. 629 comma II c.p.

Del tutto infondata, d'altra parte, deve ritenersi l'ipotesi avanzata dalle difese, di riqualificazione del delitto in esame in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, trattandosi, nel caso di specie, non di diritti azionabili in giudizio, bensì di pretese palesemente illegittime, avanzate nella piena consapevolezza che quanto richiesto non fosse dovuto.

A differenza di quanto sostenuto dal S., invero, egli non ha agito per ottenere dal N. gli arretrati dello stipendio non corrisposto alla propria moglie, bensì per rientrare dei 40.000,00 euro oggetto del prestito usurario, denaro frutto di un accordo illecito, e come tale non conseguibile attraverso il ricorso ad un Giudice.

Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, del resto, *“Nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'agente è consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa "contra ius"; egli non può avere, infatti, la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli è negata in considerazione della illiceità della pretesa”* (v. Cass. n. 1626/95 e da ultimo Cass. n. 9931/14).

Venendo a trattare del delitto di cui al capo C) dell'imputazione, le ripetute percosse inferte dal S. nella maniera sopra descritta, ancorché limitatamente al giorno 6 luglio 2015, hanno determinato in N. L. le lesioni accertate dal personale sanitario dell'Ospedale di Cantù, inizialmente giudicate guaribili in giorni trenta, e successivamente in giorni quarantacinque.

La persona offesa, in particolare, ha subito un trauma cranico non commotivo, un trauma facciale, un ematoma postraumatico periorbitario sinistro, un trauma contusivo abraso ad entrambe le spalle, la frattura postraumatica dell'ulna destra, un vasto ematoma cutaneo in sede epigastrica, la limitazione funzionale del braccio destro con escoriazioni diffuse al gomito omolaterale e una ferita lacero contusa al palmo della mano sinistra (v. certificati medici in atti).

Quanto all'aggravante contestata, il taglio alla mano del N. è stato inferto con un taglierino, oggetto atto ad offendere rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 4 l. 110/75, norma implicitamente richiamata dall'art. 585 comma II n. 2) c.p.

Con riguardo, infine, al delitto di cui al capo D) dell'imputazione, S. L., in data 6 luglio 2015, ha volontariamente trattenuto N. L. all'interno della propria abitazione, ove la persona offesa si era recata spontaneamente, per la durata di circa cinque ore.

Dalle ore 17.00 circa, invero, orario in cui giungeva in quel di Bollate, alle ore 22.00 circa, orario in cui veniva riaccompagnato in quel di Cermenate, N. L. rimaneva in balia dell'imputato, che percuotendolo ripetutamente, minacciandolo anche di morte e legandolo ad una sedia, lo privava della libertà personale, impedendogli di allontanarsi.

Occorre osservare come anche in questo caso il P.M. abbia tralasciato di contestare al S. una parte delle condotte criminose dal medesimo realizzate.

Egli, infatti, non solo si è reso responsabile del predetto reato anche nei confronti di L. M. C., che tratteneva anch'essa presso la propria abitazione, ancorché per una durata inferiore rispetto al suo compagno, ma già nella giornata di venerdì 3 luglio 2015 poneva in essere una condotta analoga, costringendo N. L. a recarsi in auto presso l'abitazione della L., sotto la minaccia di un oggetto acuminato puntato alla gola.

Tutto ciò considerato riguardo la posizione di S. L., rimane da valutare la responsabilità dei coimputati, chiamati a rispondere di tutti i reati testé analizzati, ad eccezione di C. F., al quale il reato di usura non è contestato.

• • •

Prima di procedere all'individuazione delle condotte partecipative dei correi, è tuttavia opportuno soffermarsi brevemente sull'attuale stato dell'arte in materia di concorso di persone nel reato; ciò al fine di inquadrare l'ambito di operatività che la giurisprudenza assegna all'art. 110 del Codice Penale, e che il Tribunale non potrà fare a meno di osservare.

La predetta esigenza nasce dagli argomenti sviluppati in sede discussione dai difensori degli imputati, che trattando del contributo causale alla realizzazione del fatto tipico, sono giunti a conclusioni non condivisibili, invocando l'istituto della connivenza non punibile in maniera del tutto inconferente.

La Suprema Corte, da anni, sposa la teoria della c.d. causalità agevolatrice o di rinforzo, secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, *“è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato”* (v. da ultimo Cass. n. 1986/16).

Ebbene sulla scorta del predetto principio di diritto, è possibile affermare la colpevolezza di tutti i coimputati, in relazione a tutti i delitti loro rispettivamente ascritti.

Volendo passare in rassegna le condotte più significative ascrivibili a ciascuno, per quanto concerne, innanzitutto, il ruolo assunto da C. R., costei ha non solo aderito al meccanismo usurario apprestato dal marito, ma ha materialmente contribuito alla sua realizzazione in maniera tutt'altro che marginale.

La donna, in particolare, si è fatta assumere da N. L. presso il ristorante di Cermenate, in modo da garantire la restituzione del prestito anche dopo l'erogazione della terza *tranche*, ha rivelato lo stato della procedura di sfratto avviata da P. N., inducendo così il marito a prendere quei "provvedimenti" che hanno portato all'instaurazione del presente giudizio, ed ha ricevuto, in alcune occasioni, la rata dei 4.000,00 euro mensili per conto del S..

Analoga rilevanza deve attribuirsi al contributo fornito alla consumazione dell'estorsione ai danni delle persone offese.

C. R., invero, si è presentata al cospetto di L. M. C. col proposito di picchiarla, si è appropriata degli incassi del ristorante di Cermenate, gestendoli come se fossero propri, si è adoperata per fissare l'appuntamento di lunedì 6 luglio 2015 presso la propria abitazione, ha accompagnato N. L. sino al ristorante di Cermenate, si è materialmente impossessata delle polizze assicurative e della Fiat 500 di L. M. C. ed ha partecipato attivamente all'incontro fissato per la consegna dei documenti dell'auto. Per quanto concerne, ancora, il delitto di sequestro di persona, è importante sottolineare come la C., nel breve periodo di assenza del S. dall'abitazione di via Po, pur dimostrando un barlume di umana pietà, abbia assunto il ruolo di carceriere al posto del marito, impedendo al N. di recarsi all'ospedale. Venendo infine al delitto di lesioni, l'imputata non solo ha moralmente aderito alla condotta dei correi, astenendosi dall'ostacolare il loro operato e rafforzandone pertanto i propositi, ma anche in questo caso ha materialmente contribuito al pestaggio, se non altro accompagnando L. M. C. all'interno dell'abitazione, ed intimandole di non urlare alla vista delle ripetute percosse inferte al compagno.

Per quanto concerne la posizione di P. A., questi ha materialmente contribuito al meccanismo usurario, prelevando il denaro contante nascosto all'interno dell'abitazione di S. L., che consegnava nelle mani di N. L., e presenziando alla corresponsione degli interessi da parte di quest'ultimo.

Quanto al reato di cui al capo A) dell'imputazione, P. ha assistito al primo pestaggio ai danni del N., ha accompagnato S. L. presso l'abitazione di L. M. C., puntando alla gola del N. un oggetto

acuminato, ha condotto C. R. al cospetto della L. perché la picchiasse, ha accompagnato il S. a casa del N. per costringerlo a recarsi sul posto di lavoro ed ha attivamente partecipato alla tortura del 6 luglio 2015, malmenando e minacciando il N. alla stregua del S.; condotte, queste ultime, che integrano contemporaneamente il concorso dell'imputato nei delitti di cui agli artt. 582, 585 e 605 del Codice Penale.

Per quanto concerne la posizione di L. A., questi è stato l'artefice, oltre che il principale promotore del meccanismo usurario. Egli, invero, si è personalmente recato presso il ristorante di Vertemate con Minoprio, per verificare l'opportunità di concedere un prestito al N., ha avallato l'erogazione delle tre diverse *tranche*, ha imposto al N. la corresponsione di cambiali a garanzia, ha materialmente compilato i predetti titoli, ha suggerito l'indicazione di un importo comprensivo di I.V.A., in previsione di una eventuale riscossione, ed ha sostanzialmente curato gli affari del S. nel corso dell'intero periodo in contestazione.

Meno determinante, ancorché non irrilevante, si è rivelato il contributo materiale dello stesso in occasione dei fatti avvenuti il 6 luglio 2015.

Egli, invero, ha partecipato alla predetta fase estorsiva, caratterizzata dal pestaggio e dal contestuale sequestro della L. e di N. L., ammonendo quest'ultimo per non avere recuperato il denaro prestatogli, esortandolo a trovare le risorse necessarie alla restituzione e recandosi personalmente all'appuntamento fissato con N. G..

Venendo infine a trattare della posizione di C. F., anch'esso è concorso nell'episodio del 6 luglio 2015.

Egli, in particolare, accettando di recarsi presso l'abitazione di S., che una volta giunto sul posto lo invitava platealmente a contagiare il N., con la sua sola presenza ha incusso timore nella vittima.

Il predetto imputato, inoltre, si è rivolto direttamente nei confronti di L. M. C., minacciandola di pesanti ripercussioni, qualora si fosse rivolta alle Forze di Polizia.

Non si è affatto limitato, pertanto, come erroneamente sostenuto dalla difesa, ad una mera connivenza rispetto ai fatti di cui all'imputazione.

Tutto ciò considerato, in conclusione, pare davvero superfluo approfondire l'atteggiamento psicologico che ha caratterizzato l'agire dei correi, data la manifesta evidenza dei loro propositi.

Basti osservare, in questa sede, come non vi siano dubbi che gli imputati, per l'intero periodo in contestazione, fossero pienamente consapevoli delle vicende occorse a N. L..

A dimostrazione di ciò è opportuno riportare il colloquio in carcere in cui S. L., parlando con la sorella, invitava quest'ultima ad incaricare P. di spostare il denaro utilizzato per il prestito usurario, per timore che L. A., che conosceva il nascondiglio in cui si trovava, potesse indebitamente appropriarsene: "V.M. A. Agenzia non mi è arrivata nessuna lettera. A me non me ne frega niente, la fiducia nei suoi confronti è venuta meno. Però c'è un problema. Il problema è questo: lui sa, dove c'è la scarpiera, lui sa com'è fatto. V.F. – Ok. V.M. – Io ho paura che lui faccia fare qualche cosa a qualche infame, lo faccia entrare dentro casa. V.F. – Ok. V.M. – Quindi magari trovare una soluzione" ... "V.M. – Parla con Ale. V.F. – Ok. V.M. - Digli: "Guarda che L. è intenzionato a fare così, così e così. Però lui ha timore che questo può far qualcosa dal momento che sa". V.F. – Ok. V.M. – Ok? E magari anche tramite lei di dirgli di spostare... V.F. – Di sistemare. V.M. – Perché non mi fido. Non mi fido più" (v. pp. 1076 e 1100 delle intercettazioni ambientali).

La versione alternativa degli imputati: la calunnia per motivi di lucro.

Il corposo apparato istruttorio sopra illustrato, ancorché sufficiente a dimostrare la colpevolezza dei prevenuti, va comunque sottoposto ad una prova di resistenza, che impone di vagliare attentamente sia le affermazioni dei diretti interessati, che hanno negato fermamente gli addebiti fornendo una versione alternativa dei fatti, sia le argomentazioni dei loro rispettivi difensori, che hanno cercato di demolire l'attendibilità delle parti civili, ma non sono comunque riusciti, lo si anticipa fin d'ora, a fornire alcuna valida prova a discarico.

Volendo partire dal primo punto, C. R. e S. L., nel corso del processo, si sono volontariamente sottoposti ad esame e hanno reso più volte dichiarazioni spontanee.

P. A. e L. A., dal canto loro, si sono limitati a rendere dichiarazioni spontanee, riportandosi alle circostanze riferite nel corso delle indagini preliminari e raccolte nei verbali acquisiti ai sensi dell'art. 513 c.p.p.

C. F., infine, ha solamente prodotto una dichiarazione manoscritta, astenendosi dal partecipare al processo per quasi tutta la sua durata.

L'ipotesi alternativa che emerge dalla complessiva lettura delle predette dichiarazioni, salve alcune marginali contraddizioni, non può che definirsi intrinsecamente coerente; i correi, invero, quantomeno con riguardo ai punti salienti della vicenda, hanno riferito circostanze sostanzialmente convergenti.

Ciò nonostante, il Tribunale ritiene che gli stessi abbiano volontariamente mentito per tentare di garantirsi l'impunità.

Si è assistito, invero, alla rappresentazione di una versione palesemente concordata, che per evitare di cadere in contraddizione con dichiarazioni pregresse, o con elementi di fatto indiscutibili come la localizzazione mediante celle telefoniche, i certificati medici acquisiti o le deposizioni di testimoni totalmente disinteressati, ha finito per assumere connotati fantasiosi, illogici e come tali privi di qualsivoglia attendibilità (cfr. pp. 800 e ss. e 870 e ss. delle intercettazioni ambientali).

Gli odierni incolpati, in particolare, hanno confezionato una ricostruzione dei fatti svuotata degli aspetti penalmente rilevanti più significativi e astrattamente compatibile con le prove assunte nel contraddittorio delle parti, ma hanno contemporaneamente trascurato di badare alla verosimiglianza delle loro affermazioni, "imprudenza" che ha di fatto impedito l'insorgere di un ragionevole dubbio sulla credibilità dei querelanti.

Entrando nel merito delle elencate deposizioni, C. R., con particolare riferimento all'episodio di venerdì 3 luglio 2015, ha affermato:

- di avere scoperto da P. R. che N. L. sarebbe stato a breve sfrattato;
- di avere subito informato S. L. della circostanza, rappresentandogli il timore di non riuscire a recuperare gli arretrati del proprio stipendio, pari a circa 7.000,00 euro;
- che il S. si presentava al ristorante di Cermenate per parlare col N.;
- che quest'ultimo negava di essere in una situazione finanziaria compromessa;
- di avere quindi chiamato P. N. per avere conferma dello sfratto;
- che il P. smentiva il N.;
- di avere chiesto al N. se la L. fosse al corrente della situazione;
- che il N. rispondeva affermativamente;
- che S. L. decideva quindi di recarsi presso l'abitazione della L. per verificare quanto riferito dal N.;
- che una volta giunto sul posto insieme a P. A. e N. L., S. informava la L. dello sfratto imminente del ristorante;
- che la L., in un primo momento, si rifiutava di credere a ciò che le era stato rivelato;
- di essere stata pertanto accompagnata da P. A. presso l'abitazione della L., per convincerla che la situazione del ristorante era davvero disastrosa;
- che alle sue parole L. M. C. reagiva colpendo il N. con degli schiaffi e iniziando a piangere;

– che il N., a sua volta, iniziava a piangere, promettendo che le avrebbe restituito il denaro, e attribuendo parte della responsabilità ai suoi problemi di droga.

Con riferimento all'episodio di lunedì 6 luglio 2015, in secondo luogo, C. R. ha affermato:

- di avere fissato l'appuntamento presso la propria abitazione, perché N. L., nei giorni precedenti, aveva promesso che le avrebbe portato gli arretrati del suo stipendio;
- che N. L., intorno alle ore 17.00, giungeva a Bollate in compagnia di L. M. C.;
- che il N. si presentava già malconcio, mentre la L. piangeva disperata;
- che il N. si era verosimilmente presentato in quelle condizioni per rimarcare la sua situazione di difficoltà, e per evitare, quindi, per l'ennesima volta, di pagarle gli arretrati dello stipendio;
- che durante la discussione il N. si offriva di onorare il proprio debito mediante l'auto della compagna, offerta che S. L. rifiutava;
- di avere chiamato esclusivamente L. A., per lamentarsi dello sporco lasciato dagli operai che stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione presso la sua abitazione;
- di essersi allontanata per accompagnare i figli dalla propria madre, lasciando il N. e la L. in compagnia del S. per alcuni minuti;
- che al suo ritorno la L. le chiedeva di accompagnarla al ristorante, in modo che potesse aprire l'attività;
- di averla effettivamente accompagnata sul posto senza soste intermedie;
- che la L., durante il tragitto, si scusava per non essere riuscita a trovare il denaro che le doveva, pertanto le proponeva di regalarle la Fiat 500 di sua proprietà;
- che il N. decideva di rimanere presso l'abitazione del S., in quanto, a suo dire, di lì a poco sarebbe giunto un suo amico che gli avrebbe portato i soldi che le doveva;
- di essere tornata presso la propria abitazione, di avere riaccompagnato anche il N. al ristorante di Cermenate e di essere rimasta lì a lavorare;
- di essere tornata a Bollate intorno all'una e mezza di notte.

Quanto al giorno 7 luglio 2015, infine, la C. ha precisato:

- che l'agenda trovata nella sua borsa le era stata messa da altri, in quanto non la portava mai con sé;
- di avere iniziato ad annotare gli incassi della giornata sulla predetta agenda su esplicita richiesta del N., che essendo dipendente dalla cocaina, non mancava di spendere il denaro del ristorante per acquistare lo stupefacente.

S. L., da parte sua, ha innanzitutto negato di aver mai prestato denaro al N., adducendo di non avere mai avuto la disponibilità di cospicue somme, ed ha altresì smentito di avere ricevuto dalle persone offese interessi di alcun genere.

Con particolare riferimento all'episodio del 3 luglio 2015, in secondo luogo, ha dichiarato:

- di avere ricevuto una telefonata da parte di C. R., la quale lo invitava a recarsi al ristorante di Cermenate per discutere col N. degli arretrati del suo stipendio;
- di essersi fatto accompagnare sul posto da P. A., suo amico d'infanzia;
- di avere chiesto al N. se fosse sotto sfratto;
- che il N. negava la circostanza;
- che la C. decideva quindi di chiamare Paladinò N. per averne conferma;
- che poco dopo sopraggiungeva F. F., al quale chiedeva se avesse anch'esso dei crediti nei confronti del N.;
- che il F. rispondeva affermativamente;
- di avere perso la pazienza e di avere quindi schiaffeggiato il N., ma nulla di più;
- di avergli chiesto se sua moglie fosse a conoscenza della situazione;
- che il N. rispondeva affermativamente;
- di avere chiesto al N. se fosse possibile parlare con la L.;
- che il N. acconsentiva a recarsi presso l'abitazione della donna;
- che una volta giunti sul posto insieme al P., la L. veniva loro incontro;
- di avere spiegato alla donna la difficile situazione del ristorante di Cermenate;
- che N. L. cercava di sminuire la gravità della crisi finanziaria;
- di avere allora deciso di chiamare R. C., in modo che confermasse la circostanza e la L. potesse credere alle sue parole;
- che una volta giunta sul posto, R. C. spiegava alla L. la grave situazione del ristorante di Cermenate;
- che la L., avuta definitiva conferma della circostanza, scoppiava in lacrime e iniziava a schiaffeggiare il N.;
- che quest'ultimo iniziava a sua volta a piangere, autocommiserandosi;
- di avere cercato di calmare la situazione;
- di essersi dato appuntamento col N. per i giorni successivi.

Con riguardo agli episodi del 4 e 5 luglio 2015, S. L. ha ammesso di essersi recato presso l'abitazione del N., ma al solo fine di spronarlo ad uscire da una difficile situazione sia economica che personale, in modo che potesse restituire alla propria moglie i 7.000,00 euro che le doveva. Egli, inoltre, ha confermato di essersi riunito insieme ai dipendenti del N. per valutare il da farsi, e in particolare per capire chi di loro volesse continuare a lavorare senza avere la certezza di essere retribuito, ma ha negato di avere manifestato la volontà di impossessarsi del ristorante.

Per quanto concerne, ancora, l'episodio del 6 luglio 2015, l'imputato ha riferito:

- di avere raggiunto la propria abitazione intorno alle ore 17.30;
- che ad aspettarlo nel cortiletto di casa vi erano, oltre a C. R. e ai propri figli, sia N. L. che L. M. C.;
- di avere notato, non appena entrato, che il N. aveva un occhio nero e dei graffi sul volto, mentre la L. era molto agitata;
- di avere fatto accompagnare la L. all'interno dell'abitazione;
- di essere rimasto in cortile insieme al N. e di avergli chiesto cosa fosse accaduto;
- che il N. rispondeva con la seguente espressione: *“Guarda cosa mi hanno combinato, ma tu cosa fasi?, non mi aiuti; mi hai detto che mi stavi vicino...”*;
- di essersi innervosito per quella risposta e di avergli tirato due ceffoni;
- che il N. si scusava per non essere riuscito a trovare il denaro che doveva a R. C., e gli offriva in cambio l'auto intestata alla propria compagna;
- di avere rifiutato l'offerta;
- che C. R., intorno alle 18.00, accompagnava L. M. C. al ristorante di Cermenate, portando via con sé i bambini;
- che N. L., invece, decideva di rimanere a Bollate, probabilmente per il timore di subire ripercussioni analoghe a quelle che aveva subito poco prima da ignoti malfattori;
- di essere rimasto a parlare a lungo con il N., per cercare di trovare una soluzione al debito dei 7.000,00 euro;
- che il N. ipotizzava di chiedere un prestito ad alcuni conoscenti;
- che nel corso del pomeriggio L. A. si fermava davanti alla sua abitazione, per verificare che i lavori di ristrutturazione del cortiletto, anche quel giorno, fossero stati svolti senza problemi;
- che il L. non entrava neppure in casa, ma rimaneva in strada in sella alla propria moto, chiedendogli se fosse tutto a posto, dopodiché se ne andava;

- di avere scoperto solo in un secondo momento che era stato chiamato da R. C.;
- che quest'ultima, una volta rientrata presso l'abitazione di via Po, usciva nuovamente per accompagnare anche il N. al ristorante, presso il quale rimaneva a lavorare tutta la sera;
- di essersi dato appuntamento con il N. per il giorno successivo.

Per quanto concerne, infine, l'episodio del 7 luglio 2015, l'imputato ha dichiarato:

- di essersi recato all'appuntamento intorno alle ore 10.00;
- che poco dopo arrivava anche L. M. C.;
- di averle chiesto dove fosse il suo compagno;
- che la donna le rispondeva che si trovava ricoverato presso l'ospedale di Cantù;
- di non averle creduto, e di avere quindi parlato telefonicamente col N.;
- che il N. confermava che non si sarebbe presentato, ma lo rassicurava sul fatto che avrebbe onorato il proprio debito cedendogli la Fiat 500 intestata alla L., la quale aveva già con sé i documenti necessari al trapasso;
- di essersi innervosito, e di avere involontariamente fatto cadere a terra il telefono della L., con cui aveva parlato col N.;
- di essersi seduto sotto il gazebo esterno del ristorante per la sottoscrizione dei documenti;
- di essere quindi stato arrestato dai CC di Cantù.

P. A., da parte sua, ha innanzitutto negato di aver gestito denaro contante per conto del S., ed ha altresì negato l'esistenza del prestito in favore del N..

Con particolare riferimento all'episodio del 3 luglio 2015, in secondo luogo, ha riferito:

- di avere accompagnato S. L. presso il ristorante di N. L.;
- che S. L. era arrabbiato perché il N. aveva mancato di pagare gli stipendi di C. R., alla quale doveva circa 7.000,00 euro;
- di avere intuito che stessero parlando di uno sfratto;
- che in quel momento sopraggiungeva un fornitore del N., al quale S. chiedeva se avesse anch'egli dei crediti nei suoi confronti;
- di avere visto il S. spintonare e schiaffeggiare il N.;
- che S. diceva a N. di voler parlare con la sua compagna;
- di avere accompagnato il N. e il S. presso l'abitazione della L.;
- che la L. non voleva credere allo sfratto;

- di essere andato quindi a prendere la C., che si trovava al ristorante, affinché potesse spiegare alla L. come stavano le cose;
- che la L., venuta a conoscenza della situazione finanziaria del compagno, iniziava a piangere;
- di essere tornato insieme a tutti gli altri al ristorante di Cermenate;
- di avere ammonito il S. per averlo messo in una situazione imbarazzante.

Per quanto concerne, infine, l'episodio del 6 luglio 2015, l'imputato ha semplicemente negato la propria presenza.

L. A., a sua volta, ha negato l'esistenza del prestito dei 40.000,00 euro, e con riguardo all'episodio del 6 luglio 2015, ha confermato di essersi recato a casa del S., ma solamente per verificare se i propri operai, durante i lavori, avessero lasciato dello sporco, mentre ha smentito di essersi recato all'appuntamento con N. G..

L'imputato, infine, ha ammesso di essersi recato a visionare il ristorante di Vertemate con Minoprio, ma non per formulare un parere sull'opportunità del prestito dei 40.000,00 euro, bensì al fine di stilare un preventivo per dei lavori di ristrutturazione che il N., peraltro, avrebbe poi deciso di far svolgere ad un' altra impresa.

Venendo infine a C. F., questi, semplicemente, si è dichiarato estraneo ai fatti.

Tutto ciò premesso, è di palese evidenza che gli imputati, nel concordare la suddetta strategia difensiva, hanno inteso ridimensionare fortemente gli addebiti loro ascritti, escludendo di fatto i delitti di usura, lesioni e sequestro di persona, ed ammettendo, al più, un mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, reato, peraltro, che sarebbe stato commesso solamente da C. R. e S. L..

Quest'ultimo, del resto, già in fase d'indagini poneva le basi del ragionamento che avrebbe successivamente portato all'attenzione del Tribunale, come si evince dalle intercettazioni ambientali trascritte, che per maggiore chiarezza si riportano qui di seguito per esteso: S.: *“L'estorsione va data perché io voglio la restituzione di sti soldi. Sti soldi non c'è tracciabilità, non c'è riscontro che te li ho dati, non c'è riscontro di pagamento di interessi, quindi tu non sei credibile. Io se ti ho chiesto la macchina, perché io ho dichiarato che la macchina la volevo, ma la volevo per il debito che tu avevi nei confronti di R. per le prestazioni lavorative. E' giusto o no? Consuelo – Giusto. S. – Ok. Quindi io ti do la motivazione. Io posso anche capire di non venire assolto, ma magari pagare un'esagerazione delle proprie ragioni, si chiama... c'è un modo particolare comunque è simile, io posso magari prendere un anno e mezzo o due, ma non devo stare in galera.C. – Infatti. S. – Allora io, no ma io, io ti sto dando, io ti sto dando delle spiegazioni all'unica cosa che mi può far*

rimanere qua dentro, che è l'estorsione di questa macchina, all'unica cosa. All'unica cosa! Però la tua motivazione del perché ti ho chiesto la macchina non sta in piedi, la mia motivazione sta in piedi ma non perché lo dichiaro io, perché è evidente che tu non l'hai mai pagata, ma come non hai mai pagato lei non hai mai pagato nessun altro dipendente, non hai mai pagato nessun fornitore" (v. intercettazioni ambientali in carcere, p. 1039 e ss. delle trascrizioni).

Ebbene, volendo dar credito per un istante alla versione testé riassunta, N. L. e L. M. C. si sarebbero resi responsabili di una pesante calunnia nei confronti di tutti gli imputati, e ciò, evidentemente, per ragioni di tipo economico.

Costoro, in particolare, avrebbero ingiustamente coinvolto S. L. e la sua cerchia ristretta nel presente caso giudiziario, al solo fine di sottrarsi al pagamento dei pesanti debiti che avevano nei confronti di fornitori e dipendenti, compresa C. R..

La predetta ipotesi, a parere del collegio, è a dir poco lunare, per le ragioni che si vanno ad illustrare. Occorre osservare, in primo luogo, come N. L., una volta giunto presso l'ospedale di Cantù, avesse dichiarato di essere caduto dalle scale mentre portava delle bottiglie di vetro, e solo dopo le molte insistenze del personale sanitario e dei Carabinieri intervenuti, che non credevano alla sua versione, si fosse deciso a rivelare la verità.

Ebbene il predetto atteggiamento deve ritenersi incompatibile con un intento calunniatorio, dato che la persona offesa si è trovata pressoché costretta a raccontare ciò che le era realmente accaduto.

E' doveroso sottolineare, in secondo luogo, come il teste M., nel corso della sua deposizione, abbia riferito di avere incontrato il N. circa mezz'ora prima del suo arrivo in quel di Bollate, e di non avere riscontrato alcun segno evidente di percosse o lesioni.

E' logico ritenere, pertanto, che gli siano state provocate all'interno dell'abitazione del S., dove la persona offesa è rimasta ininterrottamente sino alle ore 22.00 circa.

Non valgono a smentire il predetto assunto, del resto, le imprecisioni in cui è incorso il teste nel riferire il giorno della settimana in cui il N. si era recato nel suo autosalone, posto che i tabulati telefonici fanno specifico riferimento a lunedì 6 luglio 2015 (cfr. tabulati: ore 16:15 cella di Limbiate, ore 16:28 cella di Desio, ore 16:40 cella di Bollate, sino alle 22:07).

Al di là dei predetti argomenti di natura logica, ad ogni modo, diverse sono le palesi abnormità, o quantomeno le anomalie ravvisabili nel racconto dei coimputati.

Non si comprende, innanzitutto, per quale motivo il S., nella giornata di venerdì 3 luglio 2015, si sarebbe dovuto recare a casa della L., se non a scopo intimidatorio.

Non ha alcun senso, infatti, che il S. sia stato animato dalla volontà di metterla al corrente dei numerosi debiti contratti dal marito.

Altrettanto oscuro è rimasto il motivo per cui N. L. avrebbe dovuto affidare a C. R. l'annotazione degli incassi giornalieri, mediante l'utilizzo dell'agenda in sequestro, circostanza riferita dalla predetta imputata, che ha genericamente invocato la dipendenza del N. dalla cocaina.

A dir poco risibile, ancora, è che S. L., come dal medesimo affermato, dopo avere rifiutato ripetutamente l'offerta della Fiat 500 della L., si sia quasi trovato costretto ad accettarla proprio il giorno del suo arresto.

Dello stesso tenore, peraltro, deve giudicarsi l'affermazione secondo cui avrebbe cercato più volte di risollevarlo il morale del N., spronandolo ad andare avanti e ad abbandonare le sue cattive abitudini. L'indole violenta dimostrata dall'imputato anche nel corso del processo, invero, è inconciliabile col ruolo di "motivatore" che si è incautamente attribuito (cfr. pp. 374, 380, 382, 399, 401, 403, 468, 593, 594, 610 e 783 delle intercettazioni ambientali, da cui emerge chiaramente il suo carattere irascibile). Altrettanto non credibile è che S. L. fosse sprovvisto delle risorse necessarie per sostenere finanziariamente il N., e quindi materialmente impossibilitato a fornirgli un prestito, tenuto conto che sempre nelle intercettazioni ambientali trascritte, rivolgendosi alla attuale compagna, l'imputato afferma testualmente: "*... eh la colpa è tutta mia, però tutti quanti mi stanno vicino, sono un pezzo di merda ma tutti mi sono vicini. Chissà come mai. Allora non faccio bene a pensare che sono per i soldi? Ah!*" (v. p. 1051 delle ambientali in carcere). E ancora: Consuelo: "*Perché adesso sei convinto che io sto con te per i soldi? S.: "No. No, no, no non lo so io per cosa stai con me. Non lo so, spero che non sia così, io penso, anzi io penso che è tutto il contrario"*" (v. p. 1049 delle ambientali in carcere).

E' del tutto illogico, poi, sostenere che il N. e la L. abbiano ingiustamente coinvolto anche soggetti come L. A. e C. F., dal momento che costoro, secondo la stessa prospettazione difensiva, non vantavano alcun credito nei confronti delle parti civili.

E' a dir poco inverosimile, infine, che N. L., con un'ulna spezzata e una mano tagliata da fantomatici picchiatori, abbia deciso volontariamente di rimanere presso l'abitazione del S., attendendo ben oltre cinque ore prima di farsi ricoverare in ospedale.

Una trattazione separata, in conclusione, merita la posizione di L. A., il quale, come detto, non solo ha negato di avere interceduto per il S. nella gestione del prestito usurario, ma ha altresì escluso di avere partecipato all'incontro con N. G., avvenuto nel tardo pomeriggio del 6 luglio 2015.

Per quanto concerne il primo punto, innanzitutto, basti osservare come la richiesta di un preventivo per il rifacimento della facciata del ristorante di Vertemate con Minoprio, circostanza addotta dall'imputato, non contrasti con la versione della parte civile; anche se N. L., invero, si fosse inizialmente rivolto al L. per quantificare l'ammontare dei lavori da eseguire, ciò, di per sé, non porterebbe ad escludere il coinvolgimento dell'imputato nella concessione del prestito.

Il sopralluogo incriminato, in sostanza, avrebbe ben potuto essere funzionale ad entrambe le esigenze.

Con particolare riferimento al secondo aspetto, invece, il difensore ha sostenuto la versione del proprio assistito, cavalcando gli equivoci generati dall'omonimia con P. A., e rimarcando l'inconciliabilità logica fra l'ipotesi accusatoria e le deposizioni rese da N. G. e L. M., fratello dell'imputato.

Il N., invero, ha negato di conoscere personalmente il soggetto incontrato davanti alla concessionaria Pagnotta, mentre L. M. ha affermato che L. A., così come gli altri membri della sua famiglia, si era avvalso per anni delle prestazioni professionali di N. G., circostanza riscontrata nel telegramma prodotto all'udienza del 23 febbraio 2017.

La difesa, in sostanza, ritiene che se N. G. non conosceva il soggetto incontrato il 6 luglio 2015, allora non poteva essere L. A., suo abituale cliente.

La descritta incongruenza, a parere del collegio, è soltanto apparente, oltre che suggestiva, posto che N. G., sebbene in passato sia stato il commercialista di L. A., non lo ha mai conosciuto personalmente, o comunque si è dimenticato di averlo mai visto.

A sostegno del predetto assunto, in primo luogo, va osservato come il N., nel corso della sua deposizione, non abbia confermato il riconoscimento eseguito in fase d'indagini, precisando di avere indicato l'effigie del L. contenuta nell'album sottoposto alla sua attenzione, solamente perché fra tutti i soggetti rappresentati, si trattava dell'unico calvo, la sola caratteristica fisica che ha ribadito di ricordare con certezza.

Ebbene, se davvero il N. si fosse ricordato del L., in quanto suo cliente, sia in fase d'indagini preliminari che nel corso dell'udienza avrebbe rivelato apertamente di conoscerlo, escludendo, eventualmente, che si trattasse dello stesso soggetto che aveva incontrato davanti alla concessionaria Pagnotta, ma così non è stato.

Aggiungasi come il telegramma prodotto all'udienza del 23 febbraio 2017, ancorché risulti effettivamente indirizzato dallo studio N. a L. A., riporti la data del 27 ottobre 2000 e faccia altresì

menzione del disinteresse dell'imputato per la sua posizione: *"Dato suo disinteresse per sua posizione riteniamo conclusa la nostra collaborazione. Vi attendiamo per ritiro vostri documenti e saldo nostre spettanze"*.

E' ragionevole ritenere, pertanto, che il N., data la scarsa frequentazione del suo studio da parte del L., e considerato il notevole periodo di tempo trascorso dalla dismissione dell'incarico, pari a circa quindici anni, abbia involontariamente dimenticato il volto dell'imputato, sempre ammesso che l'avesse mai visto.

Circostanza, quest'ultima, sostanzialmente addotta dallo stesso N., che all'udienza del 2 febbraio 2017 si esprimeva in questi termini: *"Può anche essere – il mio studio è composto da tredici persone – che sia venuto e abbia aperto la posizione nel mio studio, però io, ripeto, conosco bene Filippo, conosco bene suo padre ma A. non me lo ricordo ... M. sì, me lo ricordo"* (v. pp 317 e 318 delle trascrizioni).

Si noti, ancora, come N. G., nel corso della sua deposizione, abbia riferito che il soggetto incontrato davanti alla concessionaria Pagnotta, per avere la certezza di trovarsi di fronte alla persona che stava cercando, gli chiedeva inizialmente conferma della sua identità, rivolgendosi nei suoi confronti con un'espressione del tipo: *"Sei tu N.?"*.

Ebbene, la predetta circostanza rivela che la frequentazione fra L. A. e il suo commercialista, se davvero vi è stata, è stata talmente rara ed occasionale che lo stesso imputato, all'epoca del fatto, si era a sua volta dimenticato delle fattezze del N., tanto da sentire l'esigenza di avere un riscontro.

Conferma ulteriormente la versione delle parti civili, il fatto che il soggetto recatosi all'appuntamento con N. G., come da quest'ultimo riferito, si presentava a bordo di uno scooter Yamaha mod. T – Max di colore nero, veicolo perfettamente compatibile con quello in uso all'imputato nel periodo in contestazione (cfr. deposizione C.).

Non può tralasciarsi, infine, come L. A. si sia astenuto dal presenziare al processo in occasione della testimonianza di N. G., impedendo, di fatto, un suo eventuale riconoscimento in aula da parte del teste, comportamento che rafforza ulteriormente l'ipotesi accusatoria.

Ad ogni modo, anche volendo ritenere che il L. non abbia presenziato all'incontro col N., ciò non porterebbe comunque ad escludere il suo contributo alla realizzazione della tortura perpetrata ai danni di N. L., come già si è avuto modo di spiegare.

L'analisi delle testimonianze.

I difensori degli odierni imputati, come anticipato, hanno posto l'accento sulla scarsa attendibilità intrinseca delle parti civili, e in particolare di N. L., mettendo in evidenza i punti deboli delle loro deposizioni, ed hanno altresì rimarcato l'inconsistenza, ovvero l'insufficienza di alcuni riscontri.

Verranno di seguito illustrate le principali eccezioni sollevate nel corso della discussione, e le ragioni per le quali il collegio ritiene che siano incapaci di minare la credibilità dei querelanti, e di conseguenza la complessiva fondatezza dell'impianto accusatorio.

E' stato innanzitutto sottolineato come la deposizione di N. L., escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. perché imputato in un procedimento collegato, non possa di per sé sola fondare la prova dei fatti in contestazione, essendovi la necessità di riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p.

Ebbene i predetti riscontri, oltre che nei documenti acquisiti e nelle prove orali richiamati nella parte in fatto, sono ravvisabili nelle conformi dichiarazioni dibattimentali di L. M. C., sentita in veste di testimone "puro", e in tutte le dichiarazioni delle parti civili rese in fase d'indagini, essendo state concordemente acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500 comma VII c.p.p.

Proprio in relazione a queste ultime, i difensori hanno evidenziato diverse contraddizioni, sintomo, a loro parere, della scarsa genuinità dei denunciati.

L'osservazione, anche in questo caso, è priva di pregio per due ordini di motivi.

Le incongruenze rilevate, innanzitutto, o hanno riguardato aspetti del tutto marginali della vicenda, come tali irrilevanti, o hanno finito per rivelarsi apparenti, posto che in più occasioni, le circostanze riferite dai testimoni in fase predibattimentale e nel contraddittorio delle parti, anziché elidersi fra loro, sono andate ad accumularsi, ovvero ad integrarsi, colmando diverse lacune e completando così il complessivo quadro probatorio.

Il tenore delle deposizioni di N. L. e L. M. C., in secondo luogo, è stato pesantemente influenzato dalla volontà degli operanti di scavare in profondità, per testare la loro effettiva attendibilità.

I Carabinieri di Cantù, invero, inizialmente non convinti del fatto che il N. fosse stato sottoposto a così brutali vessazioni da un soggetto che conosceva da anni, lo costringevano, insieme alla compagna, a fornire innumerevoli dettagli, in modo da saggiare il loro grado di affidabilità (cfr. p. 141 deposizione C.).

Ebbene la notevole mole di particolari riferiti, avendo riguardato fatti accaduti nel corso di un periodo piuttosto considerevole, pari a circa nove mesi, ha dato luogo ad inevitabili imprecisioni, che non hanno tuttavia intaccato minimamente, a parere del Tribunale, la complessiva veridicità del racconto esaminato.

Le difese, ancora, hanno evidenziato i carichi pendenti del N., i suoi numerosi debiti commerciali e la sua inclinazione a celare alla compagna aspetti di sé non propriamente lusinghieri, come la dipendenza da cocaina e l'imminente fallimento della sua impresa.

Anche tali argomenti non colgono nel segno per le seguenti ragioni.

Per quanto concerne, innanzitutto, le rapine commesse, è stato lo stesso N. ad ammetterle, tanto che sono in corso nei suoi confronti indagini volte ad accertare i fatti. E' scorretto, pertanto, l'automatismo secondo cui solo il teste incensurato sarebbe un teste credibile, dovendo invece apprezzarsi la confessione della parte civile, che anche in tal modo ha dimostrato la sua totale buona fede.

Venendo a trattare dell'atteggiamento del N. nei confronti dei suoi creditori legittimi, dall'istruttoria è emerso il tipico quadro di un imprenditore in stato di insolvenza che non si rassegna al fatto di essere virtualmente fallito, e quindi mente a sé stesso, prima che agli altri, cercando maldestramente di tamponare una situazione ormai irrecuperabile.

Il fatto che la parte civile, pertanto, abbia promesso pagamenti o piani di rientro che non è quasi mai riuscita a mantenere, non significa che abbia mentito sul fatto di essere stata vittima di usura, ma anzi conferma il fatto che lo "strozzinaggio" degli imputati ha pesantemente influito sulla sua attività commerciale.

Segue parimenti la logica del fallendo, più che del calunniatore, la sciagurata iniziativa di aprire un secondo ristorante in quel di Vertemate con Minoprio, nonostante la situazione finanziaria non fosse delle più rosee, e le banche avessero negato qualunque ulteriore forma di credito, contraddizione ripetutamente utilizzata dalle difese per tacciare di falsità il N..

A conferma di ciò, si noti come L. M. C. non fosse d'accordo con i propositi di ingrandimento del compagno, tanto che insieme a N. G. gli aveva sconsigliato di rilevare un'altra attività.

Aggiungasi come la versione di N. L., nel corso del processo, sia stata suffragata pressoché esclusivamente da soggetti che tuttora vantano considerevoli crediti nei suoi confronti, vale a dire da testimoni avversi, che tuttavia non hanno potuto fare a meno di confermare circostanze favorevoli all'accusa.

Venendo infine a trattare del rapporto con la L., va innanzitutto precisato come la stessa fosse al corrente del consumo di sostanze stupefacenti da parte del compagno, come dalla medesima ammesso.

Il fatto poi che fosse tenuta all'oscuro di altre circostanze, anziché minare l'affidabilità delle dichiarazioni del N., rafforza l'attendibilità della donna, che in quanto ignara di alcuni aspetti della vicenda, non può aver reso una versione concordata, ma pienamente genuina.

E' appena il caso di accennare, infine, al tatuaggio a forma di sole attorno all'ombelico del S., che la L., a parere del predetto imputato, non avrebbe visto dal vivo, durante il suo tentativo di costringere il N. a praticargli una *fellatio*, bensì su di una fotografia che lo ritrae a torso nudo "postata" su *Facebook* e poi appesa all'interno dell'abitazione di Bollate, dalla quale la parte civile avrebbe tratto spunto per confezionare la calunnia (v. p. 87 dell'esame S.).

Orbene, a prescindere dalla stravaganza della predetta ricostruzione, non è illogico ritenere che la fotografia, prodotta all'udienza del 23 marzo 2017, vale a dire dopo l'esame dell'imputato, e successivamente riprodotta all'udienza del 29 marzo 2017, all'interno di un'altra fotografia dove si vede l'immagine appesa all'interno dell'abitazione del S., sia stata scovata in corso d'opera da R. C., detenuta agli arresti domiciliari, per suffragare le dichiarazioni del marito.

Ulteriore profilo oggetto di censura ha riguardato la figura di L. A., che in maniera del tutto inspiegabile, a parere delle difese, non è stato neppure menzionato nella prima querela sporta la notte del 7 luglio 2015, comparando soltanto nelle successive dichiarazioni.

La circostanza, al contrario, deve reputarsi scevra da anomalie, posto che le parti civili - come è umanamente comprensibile, dato lo stato di particolare agitazione in cui hanno reso le loro prime dichiarazioni - si sono concentrate su coloro che consideravano i principali colpevoli delle sevizie patite fino a poche ore prima.

Il maggior contributo fornito dal L. nella giornata del 6 luglio 2015, del resto, è consistito nel recarsi all'appuntamento con N. G., incontro al quale il N. e la L. non hanno partecipato, e pertanto hanno mancato di riportare nell'immediatezza dei fatti.

Niente più che un'insinuazione, infine, deve reputarsi il giudizio delle difese sulle intenzioni del N. di avvalersi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

Non solo, infatti, non v'è prova che abbia mai presentato alcuna domanda per accedervi, ma il fatto che sia venuto a conoscenza della predetta possibilità in epoca successiva ai fatti, e l'abbia prospettata in una telefonata intercorsa con uno dei suoi creditori, di certo non dimostra l'esistenza di una strategia calunniatoria studiata a tavolino (v. conversazione telefonica con B. R. dell'8 settembre 2015, ripetutamente stigmatizzata dalle difese perché rivelatrice, a loro parere, del reale movente del N.).

Aggiungasi, sul punto, come la legge n. 108/96 istitutiva del predetto Fondo, per la domanda di concessione di un mutuo senza interessi, preveda il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, termine che ad oggi è ampiamente decorso.

Va osservato, inoltre, come secondo la medesima legge, l'accesso al Fondo sia precluso ai condannati per i delitti di cui all'art. 380 c.p.p., pertanto è ragionevole ipotizzare che il N., per via delle rapine commesse, non vi potrà mai beneficiare.

E' opportuno sottolineare, infine, come lo stesso N., nel corso di una telefonata intercorsa con il Luogotenente C., abbia manifestato perplessità sul complessivo comportamento di Paolo Bocedi, rappresentante dell'associazione SOS Italia Libera Onlus, dimostrando così di non avere mai agito per motivi di lucro: *“C. – Pronto! L. – Sì C., mi scusi per l'orario. C. – Sì che è successo? L. – No niente, volevo solo una cosa. Siccome Bocedi mi sta chiamando, ma io posso raccontare a lui che è successo e chiedere pure a lui supporto per l'Avvocato o devo aspettare qualcosa per raccontare? C. – Mah, tu puoi fare quello che ritieni, cioè sei libero di fare tutto quello che vuoi, però questa cosa qui io preferirei che fosse... L. – No io questo volevo chiedere, il consiglio, sennò questo piglia e mi fa qualche... (inc. linea disturbata) è mezzo pazzo. A me mi hanno detto... a me altre persone che lo conoscono mi hanno detto che è un po' esibizionista, io non lo so se fidarmi o no. Non lo so. C. – Ehhh, io direi per il momento di no”* (v. intercettazione del 16 ottobre 2015, pp. 266 e 267).

Venendo ora a trattare dei riscontri alle dichiarazioni dei querelanti, è pur vero che la perquisizione locale svolta a casa di C. R. il 7 luglio 2015 non ha dato esito positivo, ma è altrettanto vero che gli imputati, dalle ore 22.00 circa del 6 luglio 2015, vale a dire da quando il N. usciva dall'abitazione di via Po per poi recarsi in ospedale, sino alle ore 10.00 circa del 7 luglio 2015, vale a dire a quando la C. si recava al ristorante di Cermenate per incontrare la L., hanno avuto circa dodici ore per occultare qualunque tipo di prova compromettente.

Ipotesi, quest'ultima, resa plausibile dalle dichiarazioni del Luogotenente C., che nel corso dell'istruttoria ha riferito di come il cortiletto dell'abitazione fosse oltre modo pulito.

Il suddetto ragionamento vale a maggior ragione per gli imputati P., L. e C., posto che la perquisizione presso le loro abitazioni, anch'essa con esito negativo, è stata svolta addirittura il 29 gennaio del 2016, vale a dire circa sei mesi dopo l'arresto del S. (v. perquisizioni in atti, fol. n. 62 e ss.).

Va inoltre considerato come al 7 luglio 2015 gli operanti avessero a disposizione solamente la prima denuncia delle parti civili, priva, come detto, di quegli innumerevoli dettagli che avrebbero riferito solo in secondo momento.

Non è da escludere, pertanto, che la ricerca effettuata presso l'abitazione della C. sia stata condizionata dalla predetta carenza di informazioni; i militari, invero, all'epoca erano ancora all'oscuro sia del luogo in cui il denaro contante si trovava nascosto, sia dell'esistenza delle cambiali, che non hanno quindi neppure cercato.

Le difese hanno altresì contestato la sindrome da HIV attribuita a C. F..

L'eccezione è destituita di fondamento.

Va osservato, invero, come nelle intercettazioni trascritte venga fatto esplicito riferimento ad una malattia verosimilmente cronica, da cui il predetto imputato sarebbe tuttora affetto; non corrisponde al vero, pertanto, che la circostanza è rimasta priva di riscontri: Madre: *“Io alla C. gli ho detto semplicemente questo: “Non fare andare più la bambina con F.”, mica che questo qua di punto e in bianco te la buca a posta per farti un dispetto. Cioè non... magari (inc.) mollalo. E' pieno di malattie, mollalo. Vaffanculo!”* (v. p. 549 delle ambientali in carcere).

Le predette intercettazioni si sono rivelate altrettanto rilevanti per dimostrare il ruolo di “tesoriere” assunto dal P. nei rapporti con S. L., circostanza smentita dal diretto interessato.

Come evidenziato dal Pubblico Ministero, invero, l'imputato è stato chiamato in causa come colui che abitualmente aveva la disponibilità del denaro contante del correo: *“CHIARA – Ma io con lei non parlo di soldi, io parlo con Ale. S. – Quello che mi è successo, quello che mi è successo non è andato più in porto niente. E' normale che io li metto a disposizione ugualmente per le ferie, però io penso che se ti prendi 3 mila euro per andare in ferie e poi torni che sei senza soldi non puoi chiederne più. R. – Non ne ho chiesti. S. – Invece a me mi hanno detto che volevi chiedere di più. R. – Ma chi! Ma dimmi chi ti ha detto ste cose perché se non me lo dici parliamo del nulla! Io non parlo e non vedo nessuno. S. – Tu non eri senza soldi fino a un po' di tempo fa ed hai chiesto un anticipo dei soldi, fammi capire. R. – No.C. – A me Ale mi ha detto che sei tornata dalle vacanze e gli hai detto che sei rimasta con 70 euro e quando gli davi il mese di settembre. R. – Ma non è vero! Ma a me me li ha dati... S. – (inc. sovrapporsi di voci) R. – Parlerò con Ale oggi.C. – Sì, sì. S. – Ma non devi parlare con nessuno! Non devi parlare con nessuno! Non devi parlare con nessuno! Qua mi sembra che... mi sembra che... R. – Io sono tornata dal mare... S. – A me sembra... ma mi sembra che ci piace farci continuamente del male.C. – Alt! Alt! Ti sto dicendo che Ale è uno di quelli che aveva detto: “Guarda che c'è una cifra di multe da pagare”, sono arrivate una cifra di multe da pagare. S. – Adesso sono arrivate queste*

multe con le moto" (v. pp. 375 - 377 delle intercettazioni ambientali in carcere) ... "R. – *Il resto tutto a posto. Mi ha detto Ale di dirti se... che lui ha chiuso tutti i rubinetti, se deve farlo anche con il (inc.) o no. Al momento sono stati chiusi anche a (inc.), ma come si deve comportare con lui?* S. – *L'unico, lui è l'unico.* R. – *Quindi posso dirgli di fargli dare qualcosa?* S. – *Sì poi adesso le cose vanno bene, non lo so io come vanno le cose.* R. – *Vanno bene.* S. – *Sì lui è l'unico.* R. – *Quindi gli faccio dare allora?* S. – *Sì.* (v. pp. 828 e 829 delle intercettazioni ambientali in carcere).

Nessuna valenza, infine, può attribuirsi al tentativo delle difese di screditare la deposizione di B. M., in ragione di un ipotetico risentimento da questi covato nei confronti di S. L..

Ancorché dal dibattimento, invero, sia emerso che il predetto imputato, nel febbraio 2015, avesse tirato al B. uno schiaffo talmente forte, da provocargli la lesione del timpano, non solo non sono emersi elementi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni dal medesimo rese in fase d'indagini, ma non v'è neppure una ragione per ritenere che la sua escussione sia stata negativamente influenzata dal predetto episodio di violenza.

Il teste G., invero, ha riferito che il B., in fase d'indagini, per evitare qualunque tipo di condizionamento, era stato sentito addirittura a sorpresa, vale a dire senza preavviso, e all'interno della sua abitazione (cfr. deposizione G.).

All'udienza del 2 febbraio 2017, in secondo luogo, il teste si è limitato a riferire circostanze piuttosto circoscritte e limitate al suo ricordo, come tali incompatibili con la volontà di aggravare la posizione del S.; se questo fosse stato davvero il suo intento, del resto, anziché ammettere di non sapere a quanto ammontasse la somma che aveva visto in mano al N., rischiando così di indebolire la versione delle parti civili, avrebbe ben potuto azzardare una cifra compatibile con la prima *tranche* del prestito usurario, o addirittura più elevata, ma così non è stato.

Aggiungasi, infine, come lo stesso, a richiesta del P.M., abbia spiegato di non avere sporto querela per le lesioni provocategli dal S., per timore di subire ulteriori ripercussioni.

Più che un teste ostile, pertanto, egli si è rivelato un teste intimidito, e quindi non propenso a calcare la mano, ma piuttosto ad evitare di andare contro l'imputato, per prevenire eventuali pregiudizi.

Da ultimo, va segnalato come l'istruttoria si sia ampiamente concentrata sui tempi e le modalità di svolgimento di alcuni lavori edili, eseguiti presso l'abitazione del S. nel periodo in contestazione.

Il Tribunale non ha compreso fino in fondo le ragioni di un tale approfondimento, ma ritiene che l'argomento sia stato sviscerato in modo eccessivo, come dimostra il fatto che tutte le parti, in sede di discussione, l'hanno sostanzialmente trascurato.

Ciò, probabilmente, in quanto i testi escussi sul punto, così come gli stessi imputati, hanno reso circostanze assai confuse e divergenti fra loro, impedendo l'emergere di una prova incontrovertibile (cfr. deposizioni Spinola, S. e C.).

• • •

A completamento delle illustrate considerazioni, è doveroso soffermarsi sulle dichiarazioni rese dall'unico testimone che ha riferito circostanze favorevoli agli imputati, vale a dire P. R..

Quest'ultima, a parere del Tribunale, si è rivelata totalmente inattendibile, posto che non solo ha manifestato aperta ostilità nei confronti delle parti civili, ha deposto in maniera confusa, generica e contraddittoria, e ha dimostrato di essere smaccatamente schierata, arrivando addirittura a negare particolari compromettenti che gli stessi correi non hanno osato smentire, ma sin dalla fase delle indagini ha dimostrato un atteggiamento ambiguo, caratterizzato da un improvviso e alquanto sospetto cambio di rotta.

Per comprendere appieno le ragioni poste a fondamento del predetto giudizio, è opportuno ripercorrere i contenuti delle dichiarazioni rese, nonché i comportamenti dalla medesima adottati, seguendo un ordine cronologico.

Come riferito dal Luogotenente C., P. R. veniva escussa per la prima volta nell'immediatezza dei fatti, vale a dire il 7 luglio 2015.

Nell'occasione, la donna non dava motivi per dubitare che avesse detto la verità.

Dopo qualche tempo, verso la fine del mese di agosto, la stessa sollecitava i Carabinieri di Cantù a recarsi nuovamente presso il ristorante di Cermenate, in quanto asseriva di doversi togliere un peso dalla coscienza.

Durante il predetto incontro, la donna riferiva spontaneamente circostanze confidenziali, che tuttavia, per timore di ripercussioni non meglio precisate, si rifiutava di formalizzare all'interno di un verbale da sottoscrivere.

Volendo riassumerne il contenuto, la donna asseriva:

- che N. L. non era una persona per bene, tanto che una volta l'aveva minacciata, per il solo fatto di avergli vietato di utilizzare la porta di accesso alla sua abitazione, posta al di sopra del ristorante, per timore di essere coinvolta nei suoi traffici illeciti;
- che per le predette minacce aveva sporto una formale querela, che solo successivamente aveva deciso di ritirare;

- che N. L. era solito non pagare le retribuzioni dei propri dipendenti;
- che in un'occasione, di fronte alla richiesta di pagamento di alcuni arretrati, aveva reagito minacciando due dipendenti con una pistola che custodiva all'interno del ristorante, affermando che qualora lo avessero denunciato, non avrebbe esitato ad ucciderli;
- che il N. era solito minacciare chiunque con la pistola e consumare cocaina;
- che il N. era solito fare rapine insieme ad altri due soggetti che si trovavano in carcere;
- che il N. aveva partecipato all'esecuzione di due rapine al supermercato;
- di avere visto il N. contare i soldi del bottino nella cantina del ristorante, dove consumava una bottiglia di vino per festeggiare la riuscita del colpo;
- che nella predetta cantina era solito custodire il materiale necessario per commettere le rapine, come cappelli, passamontagna e taglierini;
- che L. M. C. sapeva delle rapine commesse dal compagno, tanto che una volta aveva ricevuto del denaro contante proveniente dalla commissione di quei reati;
- che il N. le doveva tre mensilità di stipendi arretrati, mentre a N. R. doveva circa 10.000,00 euro;
- che N. L., la sera del 6 luglio 2015, veniva accompagnato in ospedale da N. R. e dalla propria figlia;
- di essersi recata presso l'ospedale di Cantù solo in un secondo momento, per verificare cosa fosse realmente accaduto;
- che una volta giunta presso l'ospedale, N. L. le intimava di testimoniare contro S. L. e i suoi accoliti, e di riferire, in particolare, che S. L. era uno strozzino;
- che L. M. C., a sua volta, le aveva intimato di riferire ai Carabinieri che il S. l'aveva apostrofata col termine puttana;
- di avere confermato ai Carabinieri la predetta circostanza, anche se non era vera;
- che L. M. C. la informava anticipatamente dell'arresto che vi sarebbe stato il giorno 7 luglio 2015 presso il ristorante di Cermenate;
- che L. M. C., il giorno dell'arresto, aveva messo nella borsa di R. C. l'agenda che sarebbe stata successivamente sequestrata;
- che il giorno dell'arresto il cellulare della L. non era stato rotto da S. L., bensì dalla stessa L., che aveva inteso incolpare ingiustamente il S.;
- che R. C. era estranea ai fatti.

La P. veniva nuovamente sentita in data 10 settembre 2015, dopodiché, sempre di sua spontanea iniziativa, in data 14 settembre 2015 chiedeva ancora una volta l'intervento dei Carabinieri di Cantù, ai quali dopo essere giunti presso il ristorante di Cermenate, consegnava due cartucce calibro 357 Magnum, che affermava di avere rinvenuto durante le pulizie (v. verbale di sequestro prodotto all'udienza del 23 febbraio 2017).

Venendo ora a trattare della deposizione dalla medesima resa nel contraddittorio delle parti, la teste, oltre a confermare i trascorsi delittuosi del N., riferiva:

- che la sera del 6 luglio 2015, l'incasso del ristorante non era stato portato via da C. R., ma era stato lasciato come sempre sotto il cassetto del registratore di cassa;
- che era L. M. C. ad avere abitualmente in uso l'agenda sequestrata dai Carabinieri, sulla quale annotava gli incassi del ristorante;
- di essersi rivolta ai sindacati per recuperare il proprio credito.

La donna, inoltre, previa contestazione del Pubblico Ministero, ribadiva che la L. aveva fatto cadere il proprio cellulare a terra, negando che fosse stato il S. a romperlo, come invece riferito nel verbale di s.i.t. del 7 luglio 2015.

La teste, ancora, ribadiva di non avere mai sentito il S. apostrofare la L. col termine "puttana", diversamente da quanto dichiarato nel verbale di s.i.t. del 7 luglio 2015, contestatole dal difensore di parte civile.

La P., infine, sempre previa contestazione del difensore di parte civile, che la sollecitava a distinguere l'agenda utilizzata per l'annotazione degli incassi, dalla cartelletta contenente i documenti necessari al trapasso della Fiat 500, dopo molte esitazioni concludeva affermando che L. M. C. aveva messo entrambe nella borsa della C..

Ebbene, alla luce di tutte le predette circostanze, è evidente come P. R., dopo aver reso inizialmente dichiarazioni favorevoli all'accusa, abbia deciso di cambiare improvvisamente la propria versione, al solo fine di avvantaggiare la posizione degli odierni imputati a discapito dei suoi ex datori di lavoro.

La donna, invero, verosimilmente incalzata da C. R., con la quale ha avuto direttamente a che fare nel periodo successivo all'arresto del S., con la scusa di volersi togliere un peso dalla coscienza, ma senza assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni, decideva di screditare N. L. e L. M. C., rivelando circostanze assai compromettenti sul loro conto, anche se parzialmente estranee e ai fatti di cui all'imputazione.

La denuncia relativa alle munizioni, d'altra parte, altro non è che il tentativo della donna di fornire riscontri alle circostanze riferite agli operanti, in modo da gettare un'ombra sulla versione delle parti civili.

Venendo alle dichiarazioni relative all'utilizzo dell'agenda sequestrata da parte di L. M. C. e all'episodio della rottura del telefono, basti osservare come gli stessi imputati abbiano smentito entrambe le circostanze: C. R., invero, ha confermato di avere personalmente compilato l'agenda in sequestro con l'indicazione degli incassi giornalieri, salvo affermare che così le era stato detto di fare dal N.; S. L., da parte sua, non ha negato di avere fatto cadere il cellulare della L., salvo precisare di non averlo fatto apposta.

Aggiungasi come la P., ad ulteriore conferma della sua premeditata intenzione di recare pregiudizio alle persone offese, nel corso del dibattimento sia arrivata al punto di sollecitare lei stessa le parti a rivolgerle domande a suo giudizio compromettenti: *“Perché non mi fa quell'altra domanda che la signora gli ha messo l'agenda dentro la borsa?”* (v. p. 26 delle trascrizioni).

Vanno poi sottolineate le innumerevoli contraddizioni in cui è incorsa la teste, confondendo la cartelletta contenente i documenti necessari al trapasso della Fiat 500, che la L. consegnava effettivamente a R. C., con l'agenda contenente gli incassi giornalieri del ristorante, che invece la C. aveva già con sé nella propria borsa.

Da ultimo, va osservato come la P., nel riferire di essere stata spinta a testimoniare contro gli odierni imputati, non abbia messo affatto in discussione la credibilità delle persone offese, ma anzi ne abbia rafforzato l'attendibilità.

Il N. e la L., invero, lungi dal voler subornare un testimone per portare a termine il loro disegno calunniatorio, conoscendo l'ostilità della P. - quasi certamente dovuta anche ai mancati pagamenti dello stipendio – le hanno intimato di non approfittarsi della situazione venutasi a creare per vendicarsi, ricordandole di dire la verità su ciò che sapeva.

E' per tale motivo che il Tribunale, nel corso del dibattimento, ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di acquisire i verbali di s.i.t. della P. ai sensi dell'art. 500 comma IV c.p.p.

Quest'ultima, invero, non è stata minacciata dagli imputati perché affermasse il falso in loro favore, ma è stata ammonita dalle parti civili perché non celasse la verità, cosa che invece è accaduta.

La spaccio di stupefacenti in carcere.

R. C. è accusata del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, fatto posto al di fuori della continuazione con quelli sin qui analizzati.

All'imputata, in particolare, è attribuito di avere approfittato dei colloqui con il marito detenuto presso il carcere di Como, per cedergli della sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il reato deve ritenersi pienamente provato, sulla scorta degli elementi che si vanno ad elencare.

Va innanzitutto premesso come R. C., nel corso dell'esame reso nel contraddittorio delle parti, abbia pienamente ammesso l'addebito.

E' in atti, in secondo luogo, la sentenza emessa nei confronti degli altri familiari del S., già condannati in via definitiva per il medesimo fatto, commesso in concorso con R. C. (v. Fald. 1, fol. n. 313 e ss.).

Il teste C., da parte sua, ha riferito che dalla visione dei filmati relativi ai colloqui in carcere, aveva notato che i parenti del S., compresa C. R., in diverse occasioni gli consegnavano degli involucri che il detenuto occultava all'interno della bocca, ovvero sulla propria persona (v. pp. 172 e ss. deposizione C. e immagini estrapolate dai filmati dei colloqui, prodotti dal P.M. all'udienza del 23 febbraio 2017).

E' stata acquisita, infine, la consulenza tecnica redatta dal Dott. M. F., dalla quale si evince che lo stupefacente rinvenuto sulla persona di R. C. il 4 novembre 2015 - data in cui gli operanti decidevano di verificare il contenuto degli involucri fino ad allora ceduti al S. - era effettivamente hashish, avente un principio attivo pari al 12,52 %, pari a 316 g. di THC puri (v. verbale di perquisizione del 4 novembre 2015 e consulenza prodotti dal P.M. all'udienza del 2 marzo 2017).

Tutto ciò premesso, ad ogni modo, come eccepito dal difensore, la responsabilità dell'imputata va circoscritta ai soli episodi in cui ha personalmente partecipato ai colloqui col marito, vale a dire quelli del 16 settembre, 7 ottobre e 26 ottobre 2015, non essendovi prova che la stessa abbia partecipato anche alle cessioni commesse in data 3 e 7 e 30 settembre 2015³.

Sussiste, infine, l'aggravante contestata, posto che le cessioni sono avvenute all'interno di un istituto penitenziario.

La fattispecie, tuttavia, dato il modesto quantitativo ceduto, può ben riqualificarsi nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73 comma V d.p.r. 309/90.

Trattamento sanzionatorio

3 E' opportuno precisare, sul punto, come il P.M. abbia ommesso di contestare l'episodio del 4 novembre 2015 - anche a mero titolo di tentativo - sebbene solo in quella data sia stato sequestrato dello stupefacente destinato al consumo di S. L..

Tutti gli imputati, a parere del Tribunale, non sono meritevoli di beneficiare delle circostanze attenuanti generiche.

S. L., innanzitutto, nel corso dell'intero procedimento ha mantenuto un comportamento censurabile, interrompendo continuamente il regolare svolgimento dell'istruttoria con interventi fuori luogo, rivolgendosi in più occasioni nei confronti degli agenti di scorta con espressioni gravemente ingiuriose e minatorie, come si evince dalle relazioni di servizio redatte dalla Polizia Penitenziaria in atti (v. Fol. n. 106 e ss. del fascicolo del dibattimento), e arrivando addirittura ad oltraggiare il Luogotenente C., operante presente in aula perché chiamato dall'accusa a riferire sull'attività svolta, come sostanzialmente ammesso dallo stesso imputato (v. dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 23 marzo 2017).

Egli, inoltre, unitamente a P. A., ha adoperato sevizie, agendo con crudeltà verso le persone, circostanza aggravante erroneamente non contestata dal Pubblico Ministero.

C. R., da parte sua, nel corso delle indagini preliminari, come si evince da alcune intercettazioni ambientali trascritte e messe in evidenza dal Pubblico Ministero, ha cercato di preconstituire prove false, salvo poi rinunciare a portarle in giudizio: SORELLA - *"Hanno trovato una ragazza che dice che quel giorno (inc.) era a casa sua. S. - Eh giusto. SORELLA - Quindi che non eri, è già un'altra palla che..., quindi pian piano... tutto a posto, non ti preoccupare, è tutto scritto"* (v. p. 5 delle intercettazioni ambientali); *"Ah poi mi ha detto anche la (inc.) che ha trovato il carrozziere che aveva la macchina dal tre di luglio fino al... tipo al 19 di luglio facciamo il foglio che la sua macchina, la vostra macchina era da lui a mettere a posto e che L. te l'ha fatta poi... apposta la sua per fare i lavori, che lui era presente a sta scena. Allora c'è un foglio, mi sono fatta fare un foglio, (inc. rumori forti) insieme, però non so chi (inc.) non lo so. S. - E'? SORELLA - Lui mi diceva che... S. - E'? SORELLA - Non so se te la mette su Simone, questo.. S. - Ah ok. SORELLA - Che ha fatto questa carta che dal 3 di luglio, mi sembra, fino al 10... S. - Eh. SORELLA - Fino al 10 e passa, tipo il 19, voi avevate la macchina lì perché era rotta e che davanti a voi L. vi ha lasciato la sua per andare avanti e indietro dal lavoro. S. - Sì. SORELLA - Eh sì perché è il giorno che ci hanno (inc.) la macchina. S. - Ah. Era lì nel parcheggio la macchina. SORELLA - Eh appunto. S. - Sì. SORELLA - (inc.) dice che la macchina la usava R.... S. - Ah no, non è vero, non lo dice. Va beh comunque queste cose devono coincidere bene. SORELLA - Eh bravo (v. pp. 193 e 194 delle intercettazioni ambientali); C. - *"Ah a proposito hanno chiamato i Carabinieri di... come si chiama? S. - Chi? C. - I Carabinieri di Bollate, quello che veniva sempre a casa. S. - Ah M..C. - M., è venuto a casa dicendo alla (inc.) che ha saputo la cosa. S. - Eh. C. - Che lui non ci crede che tu... qualsiasi cosa hai bisogno di chiedere a lui che ti dà una mano ... R. - Quindi**

spero che M. mi possa fare una testimonianza, qualche cosa, capito? (v. pp. 247 e 849 delle intercettazioni ambientali); “S. – Il fatto della macchina, quella del carrozziere, a me mi sembra una stronzata.C. – Perché gli hanno detto quello che mi hai spiegato tu. R. – Ho preso una botta dietro (inc.)C. – Nooo, alla tua macchina. R. – Ah! S. – Hai preso una botta (inc.) R. – Perché (inc. parole non chiare) i documenti (inc.) della mia macchina era (inc.) io non potevo venire al lavoro. S. – Ma la tua macchina perché... io non riesco a capireR. – Me l’ha prestata lui per andare al lavoro. S. – Ma quando? R. – Perché sennò io non potevo andare. S. – Ma perché dobbiamo dire una cosa del genere? E’ come se io... perché?C. – Non lo so era una mia idea. S. – Ma no, ma non ci sta. E’ una cosa che va peggio, allora vuol dire che tu la macchina gliel’hai levata anche tempo prima del... la macchina io... sì ma è la verità, perché io la macchina, io la macchina gliel’ho chiesta. Adesso vi dico una cosa, no, lui dice: “Ci sono tante cose tipo...” S. – Cioè ma io qua sembra che... allora R. ti dico questo.C. – Mettetevi d’accordo sennò fate un guaio (v. pp. 410 e ss. delle intercettazioni ambientali).

L'imputata, inoltre, è arrivata addirittura a sottrarre della corrispondenza indirizzata a N. L.: “V.F.: Stavo dicendo è andata nella casella di L. a prendere la posta. V.M. – Chi? L., ah. V.F. – In casella. Ha trovato una cartella del Tribunale di Como dove c’è scritto che lui deve dare 46 mila euro e qualcosa a un big fish, che sarebbe un posto di pesce. Ha detto che oggi chiamava e andava a contattare... perché c’ho nome e cognome di questo qua che deve dare, che ha debiti con lui. E ce l’ha a casa sta carta, forse deve fare la fotocopia perché comunque l’ha (inc.) in casella. Però c’ha proprio tutto del Tribunale di Como dove dice, ha proprio un prece...una cosa penale perché deve dare... V.M. – E’ vecchia? V.F. – No, no recente. Deve dare quasi 50 mila euro di... oltretutto (inc., parole non chiare) perché su sai che facevano solo carne. Quindi è per forza una cosa antecedente ancora alla nostra. Quindi ce l’ha lì. Ha detto che oggi... V.M. – (inc.) questa cosa. V.F. – Chiamava e andava a prendere questo qua che c’è nome, cognome e codice fiscale. C’è tutto, dove abita e tutto. V.M. – Attenti. V.F. – Gliel’ho detto. Era uscita anche (inc.) vecchietta (v. pp. 1082, 1083 delle intercettazioni ambientali).

Quanto alla posizione di C. F., egli risulta già gravato da numerosi precedenti anche recenti.

Tutti gli imputati, infine, compreso L., anch'esso già condannato in passato, non hanno mai manifestato alcuna forma di resipiscenza, astenendosi dal risarcire anche solo parzialmente il danno cagionato alle persone offese.

Deve tuttavia escludersi l'aumento per la recidiva contestata a S. L., posto che il medesimo, come risulta dal casellario giudiziale in atti, ha svolto un periodo di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen. che ha avuto esito positivo, pertanto non si può tenere conto delle sue precedenti

condanne ricomprese nell'ultimo cumulo risultante dal casellario in atti, come sancito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Sez. Un. n. 5859/12).

Deve parimenti escludersi l'aumento per la recidiva contestata a L. A., tenuto conto della modesta gravità dei precedenti a suo carico, peraltro risalenti nel tempo.

Deve invece tenersi conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata a F. C. - peraltro sottoposto per altra causa alla misura della custodia cautelare in carcere nel corso del presente giudizio - considerato che il comportamento dal medesimo adottato è indice di un'elevata pericolosità sociale, e pur avendo anch'esso beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, dal casellario giudiziale in atti non risulta alcuna estinzione degli effetti penali delle precedenti condanne.

Venendo alla quantificazione delle sanzioni, fatta salva la posizione di C. F., stimasi equo irrogare pene assestate su valori ben al di sopra dei valori minimi.

S. L., invero, nonostante il buon esito del suddetto affidamento in prova, ha commesso i fatti in contestazione poco dopo una lunga carcerazione per reati legati agli stupefacenti, quando ancora si trovava sottoposto al regime di Sorveglianza Speciale, sintomo evidente della sua totale refrattarietà ad ogni forma di rieducazione.

Egli, inoltre, ha agito con inaudita brutalità alla presenza di donne e bambini, ha costretto le pp.oo. ad una serie di mortificazioni non solo fisiche ma anche morali, e ha imposto al N. un rapporto usurario particolarmente gravoso, che lo ha portato al tracollo finanziario, oltre che personale.

L'imputato, infine, ha dimostrato un'indole particolarmente violenta, che merita una risposta adeguata; per meglio chiarire tale aspetto, è sufficiente riportare alcuni fra gli stralci più significativi ricavabili dalle intercettazioni trascritte, peraltro già menzionati nel corso della precedente trattazione: *S. – Poi! Ricordati una cosa, è vero che non è colpa tua, è vero che non è colpa tua, ma se io perdo la testa con le persone, è perché tu non mi hai mai lasciato sereno ... Guarda che io te lo sfondo tuo zio Mimmo se capita a Bollate, eh. Te lo sfondo ... Sto zoppo di merda, gli sfondo la gamba ... Sai cosa succede? A Sam gli ho tirato uno schiaffone, a tuo zio Mimmo faccio uguale ... Tutti questi, prendo a schiaffi lui e prendo a schiaffi quell'altro. Vediamo chi... tanto la gente sotto tortura cade ... E' un cesso. Io faccio che magari mi girano 5 minuti gli alzo pure le mani, capito.C. – Ma va. S. – Come no, mi ha spaccato sempre tutto papà, anche per niente”* (cfr. pp. 374, 399, 401, 468 e 783 delle ambientali in carcere).

Quanto alla posizione di C. R., non può obliterarsi come la stessa, ancorché incensurata, abbia agito alla stregua del marito, in parte assecondando le sue iniziative, in parte rendendosi promotrice delle stesse.

La donna, inoltre, ha assunto nei confronti della L. lo stesso ruolo che il S. ha assunto nei confronti di N. L., fungendo da *alter ego* in numerose occasioni.

Va sottolineato, infine, come senza il contributo materiale dell'imputata, l'intera vicenda criminale non si sarebbe potuta realizzare.

Per quanto concerne, infine, la posizione di L. A. e P. A., deve tenersi conto dell'obiettiva gravità dei fatti a cui hanno partecipato, del ruolo in concreto assunto, tutt'altro che marginale per entrambi, nonché della totale adesione alle attività illecite normalmente gestite dal S., al quale hanno dimostrato, anche dal punto di vista processuale, un'incondizionata lealtà.

Tutto ciò premesso, stimasi equo irrogare:

- a S. L. la pena di anni diciassette di reclusione ed € 23.000,00 di multa così determinata: ritenuta la continuazione fra tutti i reati a lui ascritti, avendo agito nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, considerata più grave la fattispecie aggravata di cui al capo A) dell'imputazione, pena base anni dodici di reclusione ed € 12.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. per 61 n. 2) c.p. sino alla pena di anni dodici mesi sei di reclusione ed € 13.000,00 di multa, ulteriormente aumentata di anni uno di reclusione ed € 3.000,00 di multa per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, di anni due di reclusione ed € 6.000,00 di multa per il reato di cui al capo C) dell'imputazione e di anni uno mesi sei di reclusione ed € 4.000,00 di multa per il capo D) dell'imputazione sino alla suddetta pena finale;
- a C. R., per i reati di cui ai capi A), B), C) e D) dell'imputazione, la pena di anni dodici di reclusione ed € 15.000,00 di multa così determinata: ritenuta la continuazione fra i predetti reati, avendo agito nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, considerata più grave la fattispecie aggravata di cui al capo A) dell'imputazione, pena base anni nove di reclusione ed € 9.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p. sino alla pena di anni nove mesi sei di reclusione ed € 10.000,00 di multa, ulteriormente aumentata di anni uno di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo C) dell'imputazione e di anni uno di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il capo D) dell'imputazione sino alla suddetta pena finale; per il reato di cui al capo E) dell'imputazione, la pena di mesi dieci di reclusione ed € 2.000,00 di multa così determinata: previa

riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73 comma V d.p.r. 309/90, ritenuta la continuazione interna, considerato più grave l'episodio del 7 ottobre 2015, pena base mesi sei di reclusione ed € 1.200,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 80 lett. g) d.p.r. 309/90 sino alla pena di mesi nove di reclusione ed € 1.800,00 di multa, ulteriormente aumentata per gli episodi del 16 settembre 2015 e 26 ottobre 2015 del sino alla suddetta pena finale; ai sensi dell'art. 73 c.p., in conclusione, a C. R. deve irrogarsi la pena complessiva di anni dodici mesi dieci di reclusione ed € 17.000,00 di multa;

– a P. A. la pena di anni dieci mesi sei di reclusione ed € 13.000,00 di multa così determinata: ritenuta la continuazione fra tutti i reati a lui ascritti, avendo agito nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, considerata più grave la fattispecie aggravata di cui al capo A) dell'imputazione, pena base anni sette di reclusione ed € 6.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p. sino alla pena di anni sette mesi sei di reclusione ed € 7.000,00 di multa, ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, di anni uno mesi sei di reclusione ed € 3.000,00 di multa per il reato di cui al capo C) dell'imputazione e di anni uno di reclusione € 2.000,00 di multa per il capo D) dell'imputazione sino alla suddetta pena finale;

– a L. A. la pena di anni nove mesi sei di reclusione ed € 12.000,00 di multa così determinata: ritenuta la continuazione fra tutti i reati a lui ascritti, avendo agito nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, considerata più grave la fattispecie aggravata di cui al capo A) dell'imputazione, pena base anni sette di reclusione ed € 6.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p. sino alla pena di anni sette mesi sei di reclusione ed € 7.000,00 di multa, ulteriormente aumentata di anni uno di reclusione ed € 3.000,00 di multa per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo C) dell'imputazione e di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di cui al capo D) dell'imputazione sino alla suddetta pena finale;

– a C. F., la pena di anni sei di reclusione ed € 3.500,00 di multa così determinata: concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. - considerato che l'imputato si è sostanzialmente limitato a minacciare L. M. C. - in ragione di equivalenza sulle aggravanti contestate, compresa la recidiva, ritenuta la continuazione fra tutti i reati a lui ascritti, avendo agito nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, considerata più grave la fattispecie di cui al capo A) dell'imputazione, pena base anni cinque di reclusione ed € 1.500,00 di multa, aumentata di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di

multa per il reato di cui al capo C) dell'imputazione e di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il capo D) dell'imputazione sino alla suddetta pena finale.

Segue per legge, per tutti gli imputati, la condanna al pagamento delle spese processuali, di custodia in carcere per coloro che sono stati detenuti, e di mantenimento dei beni sottoposti a sequestro.

Ai sensi degli art. 29 e 32 c.p., tutti gli imputati, in quanto condannati a una pena superiore a cinque anni di reclusione, devono inoltre dichiararsi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena; segue, infine, per eguale periodo, ai sensi dell'art. 32 comma III c.p., la sospensione della loro responsabilità genitoriale.

Visto l'art. 230 c.p., in considerazione dell'elevata pericolosità sociale dimostrata, ordina che S. L., scontata la pena, venga sottoposto alla libertà vigilata per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 644 ultimo comma c.p., s'impone la confisca del denaro in sequestro, pari a complessivi € 13.484,18, e la confisca per equivalente su tutti i beni nella disponibilità degli imputati S., C., L. e P., siano essi mobili, immobili o crediti, sino alla concorrenza della somma di € 18.515,82, differenza tra la somma di € 32.000,00, pari agli interessi usurari corrisposti dalle persone offese, e la somma già sottoposta a sequestro preventivo.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. si ritiene inoltre di disporre la confisca di tutto l'ulteriore materiale in sequestro, vale a dire dell'agenda, dei documenti e dei telefoni cellulari in uso agli imputati, beni utilizzati per commettere i delitti accertati.

Non deve invece disporsi la confisca e la distruzione dello stupefacente, in quanto già disposto dal Gip di Como nella sentenza n. 479/16 del 7 giugno 2016, parzialmente irrevocabile dal 14 luglio 2016. Rilevato, infine, che nel corso dell'istruttoria è emerso che S. L. ha cagionato a B. M. lesioni personali perseguibili d'ufficio, si dispone la trasmissione dei relativi atti al P.M. sede, perché valuti la responsabilità del predetto imputato anche in ordine al delitto di cui agli artt. 582 e 583 del Codice Penale (cfr. deposizione B. e documentazione clinica prodotta dal P.M. all'udienza del 2 febbraio 2017).

Quanto alla testimonianza di P. R., rivela parzialmente falsa, anche in questo caso s'impone la trasmissione degli atti al P.M. sede, perché valuti la sua responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 372 c.p.

• • •

La pronuncia di sentenza di condanna nei confronti degli imputati comporta la necessità di esaminare le domande formulate dalle parti civili riportate in epigrafe, che possono trovare sostanziale accoglimento.

Deve innanzitutto condividersi la richiesta formulata dai difensori di N. L. e L. M. C., che hanno chiesto la condanna degli imputati, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, quale conseguenza immediata e diretta dei fatti di reato di cui si sono resi responsabili; il preciso ammontare dei predetti danni, tuttavia, dovrà essere calcolato in separata sede, innanzi al giudice civile.

Allo stato, il Tribunale ritiene comunque di poter liquidare una provvisoria sia in favore di N. L. che di L. M. C., per il patimento morale da entrambi subito a causa degli episodi di inaudita violenza sopra descritti.

A N. L., in particolare, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 30.000,00, avendo addirittura temuto di perdere la propria vita per la gravità delle lesioni patite; a L. M. C., invece, che ancora nel corso del dibattimento, per il fatto di dover ricordare quanto accaduto, ha manifestato un grave e perdurante stato d'ansia, scoppiando incessantemente in lacrime, stimasi equo liquidare la somma di € 40.000,00 (v. doc n. 12 prodotto dalla parte civile L. all'udienza del 23 marzo 2017, in cui viene dato atto che la p.o., in data 5 febbraio 2017, giungeva presso l'ospedale di Latina in codice giallo).

Quanto alla richiesta di risarcimento formulata da SOS Italia Libera Onlus, il Tribunale ritiene di poter accordare la cifra di € 1.000,00, a titolo di risarcimento per la lesione all'interesse diffuso dalla medesima rappresentato.

Gli imputati debbono infine essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili.

Sulla scorta dei nuovi parametri sanciti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della non trascurabile importanza degli interessi coinvolti, della notevole complessità del dibattimento e della elevata gravità delle imputazioni, si ritiene di dover calcolare l'importo del compenso spettante ai difensori delle parti civili N. e L. in base ai valori medi stabiliti nel predetto decreto, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, mentre quello spettante al difensore di SOS Italia Libera Onlus, tenuto conto della limitata incidenza dell'opera prestata e del numero esiguo delle questioni giuridiche affrontate, in base ai valori minimi stabiliti nel predetto decreto, sempre per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.

Si liquida, pertanto, in favore delle parti civili N. e L., la somma di € 3.870,00 ciascuna, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali, a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta dai rispettivi difensori, e in favore della parte civile SOS Italia Libera Onlus, la somma di € 1.935,00, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali, a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta dal difensore.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

dichiara

S. L., C. R., P. A., L. A. e C. F. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti riuniti sotto il vincolo della continuazione, ad eccezione del capo E) dell'imputazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p. e la recidiva contestata a S. L. e L. A., e concessa a C. F. l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. equivalente alle contestate aggravanti,

condanna

S. L. alla pena di anni diciassette di reclusione ed € 23.000,00 di multa;

C. R. alla pena di anni dodici mesi dieci di reclusione ed € 17.000,00 di multa;

P. A. alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione ed € 13.000,00 di multa;

L. A. alla pena di anni nove mesi sei di reclusione ed € 12.000,00 di multa;

C. F. alla pena di anni sei di reclusione ed € 3.500,00 di multa;

oltre al pagamento, per tutti, delle spese processuali, di custodia in carcere e di mantenimento dei beni in sequestro.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

dichiara

S. L., C. R., P. A., L. A. e C. F. interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 230 c.p.

ordina

che S. L., scontata la pena, venga sottoposto alla libertà vigilata per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 644 ult. comma c.p.

ordina

la confisca del denaro in sequestro e la confisca per equivalente su tutti i beni degli imputati S., C., P. e L., siano essi mobili, immobili, o crediti, sino alla concorrenza della somma di € 18.515,82.

Visto l'art. 240 c.p.

ordina

la confisca di tutto l'ulteriore materiale in sequestro.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna

gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili N. e L., da liquidarsi in separata sede, assegnando una provvisionale di € 30.000,00 in favore di N. L. e di € 40.000,00 in favore di L. M. C.;

condanna

gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile SOS Italia Libera Onlus, che si liquida in complessivi € 1.000,00;

Visto l'art. 541 c.p.p.

condanna

gli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio, che si liquidano, in favore delle parti civili N. e L., in complessivi € 3.870,00 ciascuna, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali, e in favore della parte civile S. Onlus, in complessivi € 1.935,00, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.

Ordina

la trasmissione degli atti al P.M. sede perché valuti la responsabilità di S. L. in ordine al delitto di cui agli artt. 582 e 583 c.p. commesso ai danni di B. M..

Visto l'art. 207 comma II c.p.

ordina

la trasmissione degli atti al P.M. sede perché valuti la responsabilità di P. R. in ordine al delitto di cui all'art. 372 c.p.

Visto l'art. 544 c.p.p.

stabilisce

in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Como, li 27 aprile 2017

Il Presidente

(Dott.ssa V. Costi)

Il Giudice Est.

(Dott. C. Mariani)